

ALLEGATO H.

DECISIONE

**SUL RENDICONTO GENERALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
PER IL 1967 E RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente: Dottore Ferdinando CARBONE
Presidenti di Sezione: Dottore Eduardo GRECO
 Professore Dottore Giuseppe CATALDI
 Dottore Eugenio CAMPBELL
Consiglieri: Dottore Guido OLIVA
 Professore Dottore Antonio BENNATI
 Dottore Mario IRBICELLA
 Professore Dottore Antonino DE STEFANO
 Dottore Aurelio BONOMI
Primi referendari: Dottore Vittorio GUCCIONE
 Dottore Vincenzo PRINZIVALLI (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1967.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 22 luglio 1968 il relatore Primo referendario dottore Vincenzo Prinzivalli ed il Pubblico ministero nella persona del Vice procuratore generale dottore Tommaso Spremolla.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1967 è stato presentato alla Corte dei conti, Delegazione per la Regione Trentino-Alto Adige, il 26 giugno 1968.

Le sue risultanze sono le seguenti:

I - *Competenza:*

<i>Entrata:</i>	
Titolo I - Entrate tributarie	L. 742.850.182
Titolo II - Compartecipazione a tributi erariali e regionali	» 8.692.892.630
Titolo III - Entrate extratributarie	» 2.385.646.484
	<hr/>
	L. 11.821.389.296
Titolo IV - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti	» 859.186.437
Titolo V - Assunzione di prestiti	» 1.970.000.000
Titolo VI - Contabilità speciali	» 1.214.982.292
	<hr/>
	L. 15.865.558.025
	<hr/> <hr/>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<i>Spesa:</i>	
Titolo I - Spese correnti	L. 7.913.270.315
Titolo II - Spese per investimenti	» 6.910.334.410
Titolo III - Rimborso di prestiti	» 290.114.831
Titolo IV - Contabilità speciali	» 1.214.982.292
	L. 16.328.701.848
Entrate tributarie ed extratributarie (Totale dei Titoli I, II e III)	L. 11.821.389.296
Spese correnti	» 7.913.270.315
	Differenza L. 3.908.118.981
<i>Riepilogo:</i>	
Totale complessivo entrata	L. 15.865.558.025
Totale complessivo spesa	» 16.328.701.848
	Differenza (disavanzo finanziario) L. 463.143.823
II - Residui:	
<i>Attivi:</i>	
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1967	L. 8.746.677.088
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	» 1.793.766.165
	Totale dei residui attivi L. 10.540.443.253
<i>Passivi:</i>	
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1967	L. 9.074.456.233
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	» 3.527.172.034
	Totale dei residui passivi L. 12.601.628.267

Il Pubblico ministero, nella sua requisitoria, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1967.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio è stata accertata la concordanza dei dati concernenti le entrate con gli elementi acquisiti nonché di quelli relativi alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio con le scritture tenute dalla Corte. Sono state altresì accertate le somme rimaste da pagare nel conto della competenza dell'esercizio 1967 e quelle da mandare in economia alla chiusura dell'esercizio stesso, sulla base delle deliberazioni di impegno di spesa e dei mandati emessi.

Le previsioni definitive della gestione 1967 esponevano un disavanzo di lire 690.000.000, a seguito di variazioni introdotte con leggi provinciali 22 agosto 1967, nn. 13 e 14 e 20 dicembre 1967, n. 16, all'iniziale pareggio del bilancio di previsione.

Tale disavanzo si presentava peraltro, come meramente formale, trovando copertura nella quota di pari importo dell'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, quota espressamente indicata, a tal fine, nella legge n. 13 sopra indicata, senza che ne fosse, però, disposta l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata.

In sede consuntiva, il disavanzo accertato nel conto della competenza risulta di lire 463 milioni 143.823 ed è, pertanto, inferiore a quello sopra indicato, onde esso è da considerare egualmente coperto.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione fatta e unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

viste le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento dei comuni e delle province per la parte applicabile alle province della Regione Trentino-Alto Adige;

vista la legge provinciale 11 febbraio 1967, n. 5, che approva il bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1967;

viste le leggi provinciali 22 agosto 1967, nn. 13 e 14 e 20 dicembre 1967, n. 16 recanti aggiunte o variazioni al bilancio di previsione;

sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio 1967.

Ordina che lo stesso, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale di Bolzano e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Bolzano, nonché al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 luglio 1968.

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

L'ESTENSORE

F.to Prinzivalli

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 22 luglio 1968.

IL SEGRETARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE.

a) *Considerazioni generali.* — Il bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1967 è stato approvato con la legge provinciale 11 febbraio 1967, n. 5, entrata in vigore il successivo giorno 22, dopo che, con la legge provinciale 20 gennaio 1967, n. 1, ne era stato autorizzato, fino al 28 febbraio dello stesso anno, l'esercizio provvisorio.

Devesi, tuttavia, rilevare che l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio è stata concessa con ritardo rispetto all'inizio dell'esercizio 1967.

Il bilancio provinciale è stato adeguato nella sua struttura ai criteri dettati dalla legge 1° marzo 1964, n. 62 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1422.

Le entrate sono state, infatti, ripartite in sei titoli, aventi, rispettivamente, ad oggetto entrate tributarie (I); entrate per compartecipazione a tributi erariali e regionali (II); entrate extratributarie (III); entrate provenienti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborsi di crediti (IV); entrate provenienti da assunzioni di prestiti (V) e da contabilità speciali (VI). È appena il caso di notare che, ad eccezione dell'ultimo titolo, il quale è stato, a sua volta, suddiviso in « parti », tutti gli altri risultano ripartiti in « categorie ».

Le spese, dal canto loro, sono state distinte in quattro titoli, il primo concernente le spese correnti, il secondo quelle in conto capitale, il terzo le spese per il rimborso di prestiti, il quarto quelle delle contabilità speciali.

Gli stanziamenti dei primi due titoli sono ripartiti, sotto il profilo funzionale, in sei sezioni, riferite, rispettivamente, all'amministrazione generale (I); all'istruzione e cultura (II); ad azione e interventi nel campo delle abitazioni (III); ad azione ed interventi nel campo sociale (IV); ad azioni e interventi nel campo economico (V); ad oneri non ripartibili (VI). Il titolo III è distinto soltanto in rubriche e il titolo IV in due parti (partite di giro; stabilimenti e gestioni speciali).

Tale distinzione corrisponde, all'incirca, alle competenze proprie dei singoli Assessorati mentre la ripartizione in rubriche a quella dei vari uffici facenti capo a ciascun Assessorato.

Le spese, sotto il profilo economico, sono state ripartite in sette categorie, aventi, nell'ordine, ad oggetto il personale (I); l'acquisto di beni di consumo e servizi (II); i trasferimenti (III); gli interessi (IV); le poste correttive e compensative delle entrate (V); gli ammortamenti (VI) e, infine, le somme non attribuibili ((VII). Detta classificazione non figura nel consuntivo, con ogni probabilità per difficoltà d'ordine pratico, non potendosi utilizzare lo sviluppo orizzontale dei capitoli, impiegati già per le indicazioni di altre voci (residui, totali di accertamenti, differenze, ecc.).

Né a ciò può avviarsi adottando per la classificazione economica il sistema di raggruppamento delle precedenti ripartizioni (come avviene nel bilancio dello Stato), dato che la prospettiva seguita dalla Provincia è quella prescritta dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1422 (articolo 4 e prospetto per le spese allegato al decreto del Presidente della Repubblica citato).

Passando ora a considerare gli stanziamenti del bilancio, si deve osservare come anche per il 1967 si debbano confermare le osservazioni in passato formulate sulla genericità della denominazione degli articoli, che dà luogo al noto inconveniente della diversità di interpretazione in sede di imputazione della spesa. Di qui la necessità, messa in rilievo dalla Corte anche in passato, di eliminare l'ambivalenza di taluni articoli, unitamente all'esigenza che per ogni articolo sussista apposita fonte normativa.

In proposito, va rilevato come molte spese di competenza esclusiva della Provincia non siano disciplinate legislativamente, di guisa che per accertarne la legittimità di erogazione occorre riferirsi alle norme dello Stato che regolano analoghi servizi. Tale carenza normativa, insieme con la circostanza che altre spese della Provincia sono iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 145 e 314 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, sono state

reiteratamente rilevate dal Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige in sede di visto della legge di approvazione del bilancio provinciale.

Anche per il bilancio in esame, l'Amministrazione provinciale, al fine di evitare la tardiva approvazione del bilancio, è ricorsa all'espedito di iscrivere la quota delle entrate tributarie della Regione destinate alla Provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto, sulla base di comunicazione preventiva degli organi regionali. La somma prevista in lire 500 milioni (articolo 78 dell'entrata) è risultata superiore di 80 milioni a quella destinata alla Provincia, secondo lo stanziamento iscritto nel bilancio della Regione del Trentino-Alto Adige (capitolo 350 della spesa); conseguenza di ciò, è stata l'alterata situazione di pareggio tra entrate e spese risultanti nel bilancio delle Province.

Tale inconveniente — che nel decorso esercizio, non si è verificato — deve indurre l'Amministrazione a iscrivere in bilancio la quota del gettito tributario previ accordi con la Regione Trentino-Alto Adige e, comunque, secondo una previsione prudenziale, non certamente ad abbandonare il sistema seguito della preventiva iscrizione della quota, sistema che consente la tempestiva approvazione del preventivo.

Il consuntivo in esame è stato inviato dall'Assessore alle finanze alla Delegazione della Corte il 26 giugno 1968, e cioè entro il termine del 30 giugno così come la Corte nelle precedenti relazioni ebbe ad auspicare per un uniforme e contemporaneo giudizio delle gestioni che si svolgono nell'ambito regionale.

b) *Gestione di competenza dell'esercizio 1967.* — Nel bilancio di previsione le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nell'importo di lire 11.358.225.600.

Con la legge provinciale 22 agosto 1967, n. 13, sono state introdotte variazioni le quali hanno comportato, per l'entrata, un aumento di lire 1.426.500.000 e, per la spesa, un aumento di lire 2.116.500.000, con una eccedenza passiva di lire 690.000.000, coperta con l'utilizzo, disposto con la stessa legge, di « fondi disponibili da precedenti esercizi ». Con detta formula si fa, come è noto, riferimento all'avanzo di amministrazione che al 31 dicembre 1966 fu accertato in lire 692.424.727.

Una seconda variazione al bilancio fu recata con la legge provinciale 22 agosto 1967, n. 14, in base alla quale le entrate e le spese subirono un ulteriore aumento di lire 2.990.790.500. Da ultimo, la legge provinciale 20 dicembre 1967, n. 16, apportò alle entrate un aumento di lire 573.214.600 e alle spese variazioni in aumento e in diminuzione per un totale del medesimo importo. Di guisa che, complessivamente le spese superarono le entrate per lire 690 milioni, eccedenza quest'ultima, meramente formale, trovando una copertura nella quota di pari importo dell'avanzo di amministrazione, indicata nella legge n. 13, dianzi citata. Tuttavia, siffatta indicazione nella legge senza la contemporanea iscrizione in un articolo dell'entrata, non è sufficiente a far considerare giuridicamente acquisita siffatta entrata, ragion per cui la copertura è meramente formale.

In proposito, vale quanto osservato dalla Corte nella precedente relazione circa la utilizzazione dell'avanzo non ancora accertato con la legge di approvazione del rendiconto generale.

Alla fine dell'esercizio, le entrate sono state accertate in lire 15.865.558.025, delle quali erano state riscosse lire 7.118.880.937, mentre restavano da riscuotere lire 8.746.677.088.

Alla stessa data, gli impegni di spesa ammontavano a lire 16.328.701.848, con un disavanzo finanziario di lire 463.143.823, disavanzo che, come chiarito nella successiva lettera d), è formalmente coperto dall'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio in lire 662.557.722.

c) *Gestione dei residui.* — Il conto dei residui degli esercizi precedenti presentava, al 1° gennaio 1967, un'eccedenza passiva di lire 1.288.313.307, avendosi residui attivi per lire 6 miliardi 647.419.735 e residui passivi per lire 7.935.733.042.

Durante l'esercizio 1967 per i residui attivi, si sono avute riscossioni per lire 5.004.177.362 e sono risultate ancora da riscuotere lire 1.793.766.165.

Per i residui passivi sono stati effettuati pagamenti per lire 4.125.807.982 e sono rimaste ancora da pagare lire 3.527.172.034.

La situazione nei residui attivi degli esercizi precedenti, a chiusura d'esercizio, è risultata, pertanto, più favorevole per lire 150.523.792 rispetto a quella accertata al 1° gennaio 1967

(6.797.943.527 — 6.647.419.735). Ugualmente positiva la gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti, in quanto il debito che in partenza era stato appurato in lire 7.935.733.042, è, invece, risultato a fine esercizio di lire 7.652.980.016, con un miglioramento di lire 282 milioni 753.026. Pertanto, il conto dei residui degli esercizi precedenti ha presentato, al 31 dicembre 1967, un'eccedenza passiva di lire 855.036.489, con un miglioramento di lire 433 milioni 276.818, rispetto all'eccedenza, pure passiva, accertata all'inizio dell'esercizio.

Considerando ora complessivamente la situazione dei residui derivanti dalla gestione degli esercizi precedenti e da quella del 1967, si deve rilevare che la consistenza di quelli attivi è pari a lire 10.540.443.253, dei quali 8.746.677.088 afferiscono alla gestione della competenza.

Anche la consistenza dei residui passivi, in lire 12.601.628.267, è costituita per la maggior parte da residui della competenza.

Questi ultimi, infatti, ammontano a lire 9.074.456.233. In proposito, va osservato come dal 1966 al 1967 la consistenza di residui attivi è aumentata di lire 3.893.023.518 e quella di residui passivi di lire 4.948.648.251.

Di fronte a tale situazione, la Corte torna a manifestare l'esigenza di una maggior celebrità nell'azione di gestione.

d) *Avanzo di amministrazione.* — La gestione finanziaria per l'esercizio 1967 si è chiusa con un avanzo di amministrazione di lire 662.557.722, risultante dalla differenza tra le attività (per lire 13.264.185.989, costituite, a loro volta, dal fondo cassa di lire 2.723.742.736 e dalla consistenza di residui attivi di lire 10.540.443.253) e le passività (risultanti dalla consistenza di residui passivi di lire 12.601.628.267).

Ove si ponga mente che tra i residui attivi sono comprese anche lire 1.970.000.000 per mutui autorizzati, ma non ancora stipulati, è di tutta evidenza che il risultato anzi detto può essere valutato positivamente.

e) *Mutui passivi.* — Richiamate le considerazioni formulate nella precedente relazione (1), è da notare che anche nel 1967 si è verificata l'iscrizione tra i residui attivi delle partite relative a mutui passivi, sulla base delle autorizzazioni legislative e senza che sia avvenuta la stipulazione dei relativi contratti.

f) *Situazione patrimoniale.* — Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967 il conto generale della Provincia di Bolzano presentava attività per lire 22.268.739.327 e passività per lire 18.385.684.466 con un'eccedenza attiva di lire 3.883.054.861. Questa eccedenza rispetto a quella esistente all'inizio dell'esercizio in lire 2.781.848.074 indica un miglioramento patrimoniale di lire 1.101.206.787.

Tale miglioramento è dovuto al maggiore aumento delle attività in lire 5.498.282.722 rispetto a quello delle passività in lire 4.397.075.935.

La consistenza dei mutui passivi che al 1° gennaio 1967 era di lire 5.996.851.030 si è ridotta al 31 dicembre 1967 a lire 5.706.736.199, per effetto dell'ammortamento in conto capitale e conto interessi. In tale importo non sono, però, compresi i mutui da riscuotere che da un ammontare di lire 995.196.530 al 1° gennaio 1967 risultano maggiorati di lire 1.970.000.000 e quindi per un totale complessivo di lire 2.965.196.530, per effetto di variazioni di bilancio apportate con leggi provinciali 22 agosto 1967, n. 14 e 19 maggio 1968, n. 5.

2. — GESTIONI FUORI BILANCIO.

Per quanto attiene alle gestioni fuori bilancio permane tuttora la irregolare situazione già da tempo denunciata: solo per i fondi relativi all'addestramento professionale dei lavoratori e degli apprendisti l'Amministrazione ha provveduto spontaneamente a trasmettere alla Corte, per il controllo di legittimità tutti i provvedimenti concernenti il personale addetto a tale servizio. Risulta, anche, che è stato predisposto un progetto di legge inteso a riportare i suddetti fondi nel bilancio provinciale.

(1) Capitolo I, lettera f).

D'altra parte, va notato come con la legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14 (pubblicata nel gennaio 1967, sia stato istituito il fondo provinciale per il risanamento edilizio.

Delle gestioni esistenti si indica di seguito la consistenza al 31 dicembre 1967:

1) Fondo provinciale per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, articolo 14): lire 102.136.823;

2) Fondo provinciale per la concessione di contributi sui mutui per la costruzione di abitazioni popolari (legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, modificata con legge provinciale 30 agosto 1963, n. 13, legge provinciale 11 marzo 1965, n. 2 e legge provinciale 23 dicembre 1966, n. 12); lire 51.132.000;

3) Fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti (legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3): lire 163.013.419;

4) Fondo provinciale per l'addestramento professionale dei lavoratori (legge provinciale 24 aprile 1962, n. 9): lire 195.977.062.

3. — ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.

Sull'utilizzazione di estranei, da parte dell'Amministrazione provinciale, la Corte si è già soffermata nelle precedenti relazioni per osservare come i relativi incarichi vengano di continuo rinnovati da diversi anni alle stesse persone, le quali svolgono, il più delle volte, funzioni di natura prettamente impiegatizia. Nel 1967 molti di tali incarichi sono venuti meno sia per dimissioni volontarie degli incaricati sia perché i medesimi sono stati assunti nel ruolo organico a seguito di concorso.

Con specifico riferimento ai quattro gruppi, in cui sono stati dalla Corte distinti i cennati incarichi, si rileva che il primo di essi (conferiti per attività che generalmente richiedono una speciale competenza) si è ridotto da 21 a 18 unità. Eccetto il consulente per la valutazione dei masi chiusi — il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere per ogni pratica di contributo da concedere agli assuntori dei masi stessi — nessuno dei cennati incarichi comporta la presentazione di elaborati scritti.

In ordine agli incarichi conferiti per l'espletamento di attività di insegnamento presso Scuole di istruzione tecnica di avviamento professionale ad indirizzo agrario e di economia domestica, costituente un altro dei cennati gruppi, la legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, ha disposto il loro inquadramento in ruolo, regolarizzandone così la posizione di stato, come la Corte aveva suggerito nelle sue relazioni al Consiglio.

Anche nel 1967 la percentuale soprannumeraria del 15 per cento, ammessa per personale temporaneo, è stata permanentemente coperta, anche dopo che a seguito di concorso numerosi appartenenti a tale categoria, assunti in ruolo, hanno lasciato liberi i posti che occupavano.

Diversamente dallo scorso anno, l'Amministrazione ha provveduto, nel corso del 1967, a dare attuazione al disposto degli articoli 12 e 22 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, mettendo a concorso i posti disponibili nella qualifica di Capo-ripartizione.

Il personale della carriera ausiliaria continua ad essere assunto senza concorso, in virtù della facoltà di cui all'articolo 30, ultimo comma, della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, norma, ripetesi, la quale dovrebbe aver applicazione eccezionale.

4. — ATTIVITÀ CONTRATTUALE. SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.

Durante l'esercizio l'Amministrazione ha stipulato 638 contratti, per un ammontare di lire 3.034.118.867, dei quali 75 a seguito di licitazione privata, per un importo di lire 1 miliardo 785.334.372; 539 a trattativa privata per un importo di lire 1.126.561.818; 24 per lavori eseguiti in economia e precisamente, per cottimi fiduciari, per un ammontare di lire 122 milioni 222.677.

L'Amministrazione, anche quest'anno si è avvalsa esclusivamente dei sistemi della licitazione privata e della trattativa privata. Alla prima ha fatto ricorso prevalentemente per forniture di piccolo importo, per appalti aggiuntivi in corso d'opera, per le locazioni, per i contratti di manutenzione impianti ascensori, per acquisto di piccoli lotti di terreno per allargamento e rettifica di strade provinciali.

L'Amministrazione ha speso la somma di lire 5.188.165 per la pubblicazione del foglio *Das grüne Blatt*, destinato all'istruzione professionale e all'informazione degli agricoltori della Provincia. Inoltre sono state spese lire 501.200 per il pagamento di inserti pubblicitari dell'artigianato alto atesino nella rivista *Christ und Welt*; lire 242.585, per la pubblicazione di uno studio sull'incidenza delle malattie mentali in Alto Adige; lire 226.720 per la stampa di 500 copie dell'elaborato *Gutachten Südtirol* da distribuirsi agli uffici ed alle categorie interessate. Infine sono state erogate lire 1.780.000 per premi conferiti ai compilatori di pubblicazioni ed elaborati di carattere scientifico e didattico.

5. — CONTRIBUTI E SUSSIDI.

L'erogazione di contributi e sussidi, ammontante nel complesso di lire 3.616.390.754 è avvenuta, come per il passato, per interventi previsti dal testo unico della legge comunale e provinciale (assistenza manicomiale, ai sordomuti ed agli illegittimi), dallo Statuto speciale (masi chiusi, edilizia popolare, istruzione secondaria e professionale, artigianato, istituzioni culturali e manifestazioni artistiche locali), da particolari norme statali (contributi a Enti turistici, alle Società di tiro a segno, all'Istituto agrario di Teodone, al Consorzio provinciale antitubercolare), da leggi regionali di delega ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto (contributi a cooperative agricole, sussidi ai ciechi civili, contributi per irrigazioni, costruzione magazzini all'ingrosso, lotta antigrandine, impianti ed insediamenti industriali, impianti funicolari, ecc.).

Inoltre l'Amministrazione ha contribuito sia al finanziamento di singole iniziative occasionali, sia al finanziamento di enti per lo sviluppo della loro attività istituzionale.

Come risulta dall'allegato prospetto, la concessione di contributi ha riguardato gli enti più disparati.

Le modalità di erogazione e lo stesso importo del contributo (quando non sia determinato per legge) differiscono a seconda dell'ente beneficiario. Così a titolo di esempio, i contributi concessi in virtù dell'articolo 44 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, vengono disposti in relazione al numero dei frequentanti e del personale in servizio presso le scuole; i contributi agli studenti previsti dalla legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, sono concessi sulla base di apposita graduatoria secondo criteri predeterminati nel bando di concorso; i contributi di cui alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 sono disposti, sulla base delle domande documentate, previo parere delle apposite Consulte culturali. Tranne sporadici casi (quali i contributi concessi al consorzio provinciale dei patronati scolastici in virtù dell'articolo 6 della legge 4 marzo 1958, n. 261) la liquidazione avviene sulla base di documentato rendiconto.

6. — PROPOSTE.

In tema di proposte per il perfezionamento di leggi e regolamenti, la Corte deve confermare quanto esposto nelle precedenti relazioni in ordine all'opportunità che siano disciplinate in modo autonomo, organico e definitivo quelle attività previste dallo Statuto, non ancora regolamentate dalla Provincia, per le quali, pur esistendo norme statali, manca talora specifica disciplina adeguata alle peculiari esigenze dell'Ente; siano raccolte in testo unico le norme riguardanti il personale emanate con varie leggi provinciali, con opportuna modifica di quelle disposizioni che hanno dato luogo a incertezze interpretative; siano infine, emanati appositi regolamenti per l'assegnazione di borse di studio ai sensi della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1 ed un nuovo regolamento per i servizi in economia che sostituisca quello in vigore dal 1942. Auspica, inoltre, la Corte apposita regolamentazione della materia di contributi elargiti per favorire l'attività culturale e scolastica di vari Enti operanti nella Provincia, specie per quanto attiene ai contributi concessi per singole e saltuarie manifestazioni non ricadenti sotto la disciplina della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7. Del pari opportuna si palesa l'introduzione di modifiche e perfezionamenti in materia di concessioni di contributi per mutui contratti da assuntori di masi chiusi ai sensi della legge provinciale 6 agosto 1963,

n. 10, sia allo scopo di chiarire la portata di benefici in relazione alla finalità dei beneficiari, sia per garantire l'Amministrazione circa il reale valore di masi assunti, sia infine per evitare la duplicazione di contributi concessi.

Va, da ultimo, sempre in tema di contributi e specificamente per quanto attiene a quelli previsti dall'articolo 15 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, segnalata l'opportunità di nuove norme atte a disciplinare l'entità e le modalità per la sua determinazione nonché le garanzie volte ad evitare che, concesso il contributo provinciale per il vincolo paesistico su un determinato fondo, non abbiano a reiterarsi pretese di ulteriori contributi in caso di trasmissione del fondo stesso.

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

L'ESTENSORE

F.to: Prinzivalli

ALLEGATO I.

DECISIONE E RELAZIONE
SUI RENDICONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente: Dottore Ferdinando CARBONE
Presidenti di Sezione: Dottore Eduardo GRECO
Professore dottore Giuseppe CATALDI
Dottore Eugenio CAMPBELL
Consiglieri: Dottore Guido OLIVA
Dottore Gaetano TEMPESTA
Professore dottore Antonio BENNATI
Professore dottore Antonino DE STEFANO
Dottore Cesare PASCARELLA
Dottore Aurelio BONOMI
Primo referendario: Professore dottore Salvatore BUSCEMA (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio finanziario 1967, presentati dal Direttore generale della Cassa stessa.

Uditi nella pubblica udienza del 24 luglio 1968 il relatore primo referendario professore dottore Salvatore Buscema e il Pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dottore Vittorio Olivieri Sangiacomo

FATTO

I consuntivi della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1967 sono stati presentati dal Direttore generale della Cassa, con nota 12 luglio 1968, n. 1330, all'Ufficio di Riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Le risultanze dei rendiconti sono le seguenti:

1. - *Gestione principale:*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	6.797.731.594.251
Passività	»	6.685.759.042.266
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	111.972.551.985
		<hr/> <hr/>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<i>Conto economico:</i>		
Entrate	L.	338.020.963.501
Uscite	»	278.702.990.067
		<hr/>
Utile netto	L.	59.317.973.434
		<hr/> <hr/>
 2. - <i>Gestione delle Casse di risparmio postali:</i>		
<i>Conto del patrimonio:</i>		
Attività	L.	4.460.000.227.331
Passività	»	4.389.919.260.149
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	70.080.967.182
		<hr/> <hr/>
 <i>Conto economico:</i>		
Entrate	L.	231.937.747.774
Uscite	»	177.156.381.519
		<hr/>
Utile netto	L.	54.781.366.255
		<hr/> <hr/>
 3. - <i>Gestione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:</i>		
<i>Conto del patrimonio:</i>		
Attività	L.	327.749.886
Passività	»	228.923.836
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	98.826.050
		<hr/> <hr/>
 <i>Conto economico:</i>		
Entrate	L.	15.477.444
Uscite	»	17.373.035
		<hr/>
Perdita netta	L.	1.895.591
		<hr/> <hr/>
 4. - <i>Gestione delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni.</i>		
<i>Conto del patrimonio:</i>		
Attività	L.	8.187.147
Passività	»	8.187.147
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	—
		<hr/> <hr/>
 <i>Conto economico:</i>		
Entrate	L.	423.500
Uscite	»	295.360
		<hr/>
Utile netto	L.	128.140
		<hr/> <hr/>

5. - *Gestione dei fondi degli Istituti di previdenza ferroviari:*

Fondo pensioni e sussidi:

Disavanzo L. 14.606.256.655

Fondi speciali:

Avanzo » 1.664.157.790

Disavanzo netto L. 12.942.098.865

6. - *Gestione per la custodia dei valori dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:*

Consistenza dei valori a custodia L. 8.953.810.510

Il Pubblico ministero, nella sua requisitoria, ha chiesto - con riserva in ordine all'esercizio delle azioni di propria competenza - che le Sezioni riunite dichiarino regolari i rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1967.

DIRITTO

E' stata accertata la concordanza dei dati contenuti nei rendiconti con le scritture tenute dalla Corte e con gli atti acquisiti in corrispondenza alle operazioni di gestione, compiute dalla Amministrazione durante l'esercizio predetto, dalla Corte riconosciute regolari.

Alla su esposta dichiarazione di regolarità non può farsi luogo: per quanto attiene al servizio dei depositi, in quanto alla Corte non compete il controllo su parte delle operazioni eseguite presso le Intendenze di finanza; e per quanto concerne le Casse postali di risparmio, dato che non sono soggette al suo controllo le operazioni che si svolgono negli uffici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Pur essendo, nella fattispecie, il giudizio di parificazione preordinato all'approvazione dei rendiconti da parte di Organo diverso dal Parlamento, la trasmissione della decisione e unita relazione a tale Organo non esime la Corte dall'obbligo - posto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione - di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, comunicazione che è indubbiamente preordinata ai fini diversi e più ampi di quello dell'approvazione del rendiconto.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni.

Dichiara regolari, nei limiti di cui in parte motiva, i rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1967.

Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, al Ministero per il tesoro e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1967.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 24 luglio 1968.

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

L'ESTENSORE

F.to: Buscema

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi.

IL SEGRETARIO

F.to: Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Con la presente relazione — che fa parte integrante, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di leggi approvate con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, della decisione sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1967 a termini degli articoli 5 del libro I del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773 — la Corte espone le sue osservazioni intorno al modo in cui l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario.

Come già rilevato nelle precedenti relazioni, infatti, l'assolvimento dell'obbligo di informativa nei confronti della Commissione di vigilanza, previsto dall'articolo 3 del citato testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, non esime la Corte dal riferire direttamente al Parlamento a norma dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione. Al che si adempie allegando la presente relazione a quella che la Corte deve fare al Parlamento sui risultati del controllo eseguito nei confronti delle Amministrazioni statali.

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RENDICONTI

1. — INTRODUZIONE.

I rendiconti che la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti ha presentato per l'esercizio finanziario 1967, ai sensi dell'articolo 5, libro primo, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono i seguenti:

- I — Rendiconto della gestione propria della Cassa depositi e prestiti;
- II — Rendiconto della gestione delle Casse di risparmio postali;
- III — Rendiconto della gestione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale;
- IV — Rendiconto per il servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni;
- V — Rendiconto della gestione del Fondo per l'estinzione del prestito a premi della Croce Rossa Italiana;
- VI — Rendiconto della gestione dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- VII — Rendiconto per il servizio degli Istituti di previdenza ferroviari.

2. — SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La situazione patrimoniale generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1967, quale si rileva dai conti patrimoniali presentati e posta a confronto con quella dell'esercizio precedente, risulta la seguente:

	Al 31 dicembre 1966 (milioni)	Al 31 dicembre 1967 (milioni)
Attività	6.676.457	7.029.727
Passività	6.521.034	6.848.577
	<hr/>	<hr/>
Eccedenza attiva	155.423	181.150
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

La situazione al 31 dicembre 1967 risulta più analiticamente specificata nel seguente prospetto:

GESTIONE	Attività (milioni)	Passività (milioni)	Eccedenza attiva (milioni)
Cassa depositi e prestiti	6.982.065	6.870.093	111.972
Casse di risparmio postali	4.460.000	4.390.920	69.080
Sezione autonoma di credito comunale e provinciale	327	229	98
Servizio affrancazioni	8	8	—
	11.442.400	11.261.250	181.150
Saldo dei conti correnti tra la Cassa depo- siti e prestiti e le altre gestioni suindicate	4.412.673	4.412.673	—
TOTALE . . .	7.029.727	6.848.577	181.150

Le altre gestioni, per le quali la Cassa presenta i rendiconti, presentano le seguenti risultanze:

Il Fondo per l'estinzione del prestito a premi alla CRI che al 31 dicembre 1966 presentava le seguenti risultanze:

Attività	18.319.589
Passività	7.612.170
Patrimonio netto	10.707.419

è stato nel corso dell'esercizio 1967 estinto — essendo scaduto il termine di prescrizione per il rimborso delle cartelle — con il versamento alla Croce Rossa Italiana di tutto l'avanzo di gestione pari a lire 17.483.934 fra titoli e contanti.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:

— Consistenza valori a custodia al 1° gennaio 1967 L.	7.977.328.258
— Variazioni »	976.482.252
Consistenza al 31 dicembre 1967 L.	8.953.810.510

Fondi Istituti di Previdenza Ferroviari:

	Al 31 dicembre 1966 (milioni)	Al 31 dicembre 1967 (milioni)
a) Fondo sussidi e pensioni:		
Attività	1.314.361.809	1.851.916.590
Passività	28.146.490.602	16.458.173.245
Disavanzo patrimoniale	26.832.128.793	14.606.256.655
b) Fondi speciali:		
Attività	1.879.634.379	1.664.157.790
Passività	—	—
Avanzo patrimoniale	1.879.634.379	1.664.157.790

Si espongono nei paragrafi che seguono taluni aspetti particolari inerenti alla gestione principale e a quella delle Casse di risparmio postali, trascurando le altre, sia per la loro scarsa consistenza economica, sia per l'assenza di questioni di rilievo.

CAPITOLO II

GESTIONE PRINCIPALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

1. - SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La sola gestione della Cassa depositi e prestiti, al termine dell'esercizio 1967, presenta le seguenti risultanze:

	Al 31 dicembre 1966 (milioni)	Al 31 dicembre 1967 (milioni)
Attività	6.625.244	6.982.065
Passività	6.528.438	6.870.093
Eccedenza attiva	96.806	111.972

Il prospetto pone in luce un incremento nell'eccedenza attiva di milioni 15.166. Peraltro, depurando, come di consuetudine, le risultanze suddette degli utili conseguiti dalla gestione

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

propria della Cassa, e incrementandole del decimo degli utili stessi che vanno al fondo di riserva, si ottiene un incremento effettivo di milioni 10.346, come risulta dal seguente prospetto:

Eccedenza attiva al 31 dicembre 1967	milioni	111.972
Utili del 1967	»	— 59.317
1/10 utili del 1967	»	+ 5.931
<hr/>		
Eccedenza effettiva del 1967	»	58.586
Eccedenza effettiva del 1966	»	— 48.240
<hr/>		
Incremento patrimoniale	»	10.346
<hr/> <hr/>		

Dopo il ristagno del 1964, quando si ebbe una diminuzione nella consistenza patrimoniale di milioni 1.085, i miglioramenti registrati nel 1965 (milioni 7.825), nel 1966 (milioni 9.400) e nel 1967 (milioni 10.346) possono essere considerati normali in relazione agli ingenti capitali investiti.

Dall'esame analitico delle attività e delle passività si ricavano i vari elementi di reperimento di fondi (passività) e come essi vengono impiegati (attività), dati questi che offrono una chiara e completa visione della gestione dell'Istituto.

2. — DISPONIBILITÀ DI CAPITALI.

Il complesso dei capitali, cioè dei cespiti ai quali la Cassa attinge i mezzi per i propri impieghi fruttiferi, viene qui di seguito indicato e posto a raffronto con quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)	Differenza (milioni)
	—	—	—
a) Depositi in numerario	78.934	88.043	+ 9.109
b) Conti correnti col Ministero delle poste per il servizio dei c/c postali	762.428	845.148	+ 82.720
c) Conto corrente gestione risparmio postale	4.080.451	4.412.658	+ 332.207
d) Conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	784	814	+ 30
e) Conti correnti con enti vari	218.460	229.158	+ 10.698
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.141.057	5.575.821	+ 434.764
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Se al predetto ammontare di milioni 5.575.821 si aggiungono:

a) I debiti di esercizio (voci 1, 5, 6)	1.109.937
b) I conti d'ordine (voci 10, 11, 12, 13)	184.335
	<hr/>
si ottiene il totale delle passività che è di milioni	6.870.093
	<hr/> <hr/>

Analizzando le singole voci, risulta che, per quanto riguarda i *depositi in numerario* — che costituiscono una disponibilità relativamente modesta rispetto ai capitali amministrati —

la Cassa ha beneficiato di maggiori introiti per lire 9.109.253.138. come risulta dal seguente prospetto:

— consistenza al 1° gennaio 1967	L.	78.934.286.471
— nuove iscrizioni	»	25.996.183.777
		<hr/>
	L.	104.930.470.248
— restituzioni	»	16.886.930.639
		<hr/>
— consistenza al 31 dicembre 1967	L.	88.043.539.609
		<hr/> <hr/>

Il detto maggior introito realizzato nell'anno 1967 è leggermente inferiore (milioni 189) di quello realizzato nell'anno precedente.

Le maggiori somme affluite si riferiscono, per la maggior parte, a depositi amministrativi costituiti per indennità di espropriazione in dipendenza di opere pubbliche.

Le predette consistenze dei depositi non comprendono i depositi in titoli pubblici, i quali non offrono disponibilità, costituendo essi una partita di giro. L'importo di questi ultimi era, a chiusura esercizio, di milioni 119.441 con un incremento di milioni 13.993 rispetto al 1966.

Per quanto concerne il notevole onere che la Cassa sostiene per il servizio dei depositi, si confermano le proposte, formulate nelle precedenti relazioni, circa un riordinamento ed aggiornamento delle norme vigenti al fine di eliminare gli inconvenienti che l'attuale sistema comporta.

Il saldo del *conto corrente con la gestione del risparmio postale* presenta un incremento, comprensivo degli interessi maturati, di milioni 332.207, variazione che è in correlazione con i nuovi versamenti affluiti alla gestione del risparmio postale sotto le voci di depositi ordinari, di depositi giudiziari e di buoni postali fruttiferi.

Tale incremento in valore assoluto è inferiore a quello del 1966 (milioni 405.420); anche in percentuale — rapportato, cioè, alla consistenza del conto all'inizio dell'esercizio — esso risulta inferiore al 1966 (8,1 per cento, contro l'11 per cento del 1966). In sostanza si è avuta una nuova flessione, o, più esattamente, un ristagno in questo importante settore del risparmio pubblico.

Il fenomeno della diminuzione di nuovo afflusso del risparmio postale può ben dirsi che sia divenuto costante. Infatti è dal 1964 che esso diminuisce di anno in anno, sia in assoluto che in percentuale.

Va tenuto presente — anche per l'adozione di rimedi possibili onde incoraggiare il risparmio postale — che esso è ben lungi dal raggiungere l'incremento medio annuo di 474 miliardi, secondo le congetture contenute nel programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, approvato con la legge 27 luglio 1967, n. 685.

La consistenza dei *conti correnti con enti vari* presenta un incremento di milioni 10.556 di scarsa portata in senso assoluto. In pratica dei 229 miliardi versati nei « conti con enti vari » ben 180 miliardi si riferiscono al conto corrente con l'ANAS, e di detti 180 miliardi la massima parte riguardano le somme, non ancora utilizzate da quell'Amministrazione, del ricavo netto dei mutui contratti ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in ordine alle quali l'ANAS, mentre riceve gli interessi del 2 per cento dalla Cassa, corrisponde al Consorzio oltre il 5,50 per cento. Su queste operazioni conservano piena validità le osservazioni formulate nelle relazioni per gli esercizi 1964 e 1966.

Tutti i conti correnti (complessivamente n. 154) risultano coperti, in conformità al disposto dell'articolo 243 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, fatta eccezione per il conto corrente con l'INADEL che al 31 dicembre 1967 presenta uno scoperto di lire 4.893.894.130. In relazione all'osservazione formulata nel precedente esercizio, va dato atto del fatto che l'Amministrazione, nel rendiconto dell'esercizio 1967 ha previsto tale scoperto fra le attività in una posta apposita (n. 9).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sotto il profilo della legittimità, era stato già riconosciuto che lo scoperto stesso risulta consentito dall'articolo 21 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, in virtù del quale sui pagamenti eseguiti oltre la concorrenza del capitale e degli interessi disponibili, si applicano a favore della Cassa gli interessi al tasso vigente per i mutui.

Per una esatta valutazione delle disponibilità affluite alla Cassa durante l'anno 1967, occorre considerare che in esse, in senso tecnico, non possono essere comprese le somme affluite nei conti correnti postali, le quali, per legge, possono essere utilizzate solo per il servizio dei conti correnti medesimi e per anticipazioni ad Aziende ed Amministrazioni statali, nei casi e nei limiti previsti da apposite norme legislative, e che le disponibilità dei conti correnti con enti vari non possono utilizzarsi per impieghi a lungo termine, per la natura fluttuante dei conti stessi, sicché tali somme debbono necessariamente permanere nei conti correnti fruttiferi che la Cassa intrattiene con il Tesoro.

Nel prospetto che segue è posta in evidenza la consistenza dei mezzi affluiti o rientrati attraverso i normali canali, durante l'anno 1967:

a) Risparmio postale	milioni	347.132
b) Depositi in numerario	»	9.109
c) Quote di ammortamento mutui e annualità	»	73.799
d) Rimborso di titoli	»	48.718
Totale		478.758

3. - IMPIEGO DI CAPITALI.

Se dal totale delle attività della gestione principale, ammontanti a milioni 6.982.065 si deducono le seguenti poste:

a) Il saldo del conto corrente infruttifero (voce 4)	milioni	44.772
b) Il numerario in cassa (voce 1)	»	151
c) I crediti vari (voci 10, 11, 12, 13)	»	154.627
d) Le partite di giro (voci 16, 17, 18, 19)	»	184.335
Residuo		6.598.180

che rappresentano il complesso degli investimenti veri e propri della Cassa, così suddivisi:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)	Differenza (milioni)
a) Prestiti	4.962.097	5.481.954	+ 519.857
b) Titoli	863.497	823.393	— 40.104
c) c/c fruttiferi col tesoro	439.434	189.735	— 249.699
d) Partecipazioni	21.226	27.166	+ 5.940
e) Anticipazioni	3.726	1.162	— 2.564
f) c/c col tesoro per i c/c postali	19.832	69.876	+ 50.044
g) c/c con l'INADEL	—	4.894	+ 4.894
Totale		6.309.812	+ 288.368

Il confronto che precede, con i dati dell'esercizio precedente, pone in evidenza che la variazione positiva più notevole si è verificata nella voce concernente i « prestiti », mentre una variazione negativa notevole si è verificata nel saldo dei « conti correnti fruttiferi col Tesoro ». Se poi si pone a confronto la suddetta differenza con quella relativa agli esercizi 1965-1966 (milioni 318.750) si denota una diminuzione nel complesso degli investimenti.

Di fronte ad un totale di maggiori disponibilità per circa 479 miliardi si sono avuti - non considerando le anticipazioni alle Amministrazioni dello Stato e le disponibilità sui conti correnti postali - nuovi impieghi per circa 530 miliardi effettuati principalmente in prestiti ed in partecipazioni. Ciò denota che gli impieghi sono stati di importo, sia pure di poco, superiore alle disponibilità possedute nell'anno.

Inoltre, mentre le disponibilità nei conti correnti fruttiferi col Tesoro sono diminuite di 249 miliardi, la Cassa ha in atto impegni per complessivi 1.026 miliardi, di cui 35 miliardi (circa 3 miliardi in meno rispetto al 1966) nelle partecipazioni quale differenza fra il capitale sottoscritto e quello versato, e 991 miliardi (71 miliardi in meno rispetto al 1966) per somministrazioni da effettuare in conto dei mutui concessi.

In relazione a tali rilevanti impegni, va tenuto presente: che le disponibilità nei conti correnti fruttiferi col Tesoro sono quasi pari all'importo del conto corrente con l'ANAS, le cui somme entro breve volgere di tempo, col completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, saranno prelevate; che la Cassa dovrebbe restituire al conto corrente col Tesoro per i fondi dei conti correnti postali, come si dirà appresso, circa 125 miliardi prelevati in più.

Di conseguenza, considerata l'attuale fase di ristagno del risparmio postale, è da prevedere che, ove non vengano reperite nuove fonti di capitali, gli impieghi futuri della Cassa non potranno che essere assai limitati.

Si passa, ora, all'esame delle predette forme di investimento.

Titoli.

Dopo la flessione verificatasi nell'esercizio 1965 nell'acquisto dei titoli, è continuata nel 1967 la flessione nella consistenza dei titoli stessi riscontrata nel 1966 per effetto dei rimborsi avvenuti. Infatti i movimenti nelle consistenze dei titoli sono stati i seguenti:

	(milioni)	(milioni)
	—	—
a) Titoli della gestione propria:		
consistenza al 1° gennaio 1967	827.859	—
titoli acquistati	—	—
titoli rimborsati o ceduti	—	— 48.718
utile sui rimborsi	2.137	—
	-----	-----
consistenza al 31 dicembre 1967	829.996	— 48.718

	milioni 781.278	
b) Titoli del Fondo riserva:		
consistenza al 1° gennaio 1967	35.638	—
titoli acquistati	7.940	—
titoli rimborsati	—	1.520
utile sui rimborsi	57	—
	-----	-----
consistenza al 31 dicembre 1967	43.635	1.520

	milioni 42.115	

Anche per questo esercizio - come già rilevato nelle precedenti relazioni - va posto in rilievo che l'utile sui rimborsi (per milioni 2.137) non figura nel conto economico fra le entrate essendo stato direttamente contabilizzato nel « fondo rivalutazione titoli » che ha raggiunto al 31 dicembre 1967 l'ammontare di milioni 8.189 e che risulta inserito, unitamente al « fondo delle manutenzioni », nella voce « Fondi di riserva ordinari ».

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prestiti.

L'ammontare complessivo dei prestiti concessi al 31 dicembre 1967, con i fondi propri della Cassa, è stato il seguente con riferimento allo stadio delle somministrazioni:

	Ammontare prestiti (milioni)	Somme som- ministrate (milioni)	Somme da som- ministrare (milioni)
Al 1° gennaio 1967	4.515.024	3.452.611	1.062.412
Prestiti concessi	+ 561.209	—	+ 561.209
Interessi capitalizzati	+ 479	—	+ 479
Somministrazioni effettuate	—	+ 629.440	
Riscossioni	— 71.235	— 71.235	— 629.440
Riduzioni	— 3.064	—	— 3.064
Al 31 dicembre 1967	5.002.413	4.010.816	991.597

Le concessioni di nuovi prestiti — comparate con quelle dell'esercizio precedente — risultano così ripartite:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)
Edilizia scolastica	101.006	21.489
Opere igieniche	98.901	55.135
Opere diverse	97.064	41.408
Edilizia popolare	99.445	52.569
Integrazione bilanci ed estinzione passività degli Enti locali	401.181	387.309
Leggi speciali	22.300	3.300
	819.897	561.210

Dei nuovi prestiti concessi il 21,4 per cento è stato destinato alle opere pubbliche vere e proprie (edilizia scolastica, opere igieniche e opere diverse), il 9,4 per cento all'edilizia popolare ed il 69,2 per cento alla integrazione dei bilanci dei Comuni e delle Province.

Il notevolissimo decremento degli investimenti in prestiti trova la sua giustificazione nella scarsa disponibilità dei mezzi finanziari della Cassa e nella cessazione della operatività del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, concernente interventi per la ripresa dell'economia nazionale.

L'ammontare di tali investimenti è pari a circa il doppio del risparmio postale affluito nel 1967 e, sia con lo stesso che con i rientri delle quote di ammortamento, si è fatto fronte alle richieste di somministrazioni.

In merito alla destinazione dei mutui, va qui rilevato — oltre alle considerazioni svolte nella parte relativa al « saldo del conto corrente con la gestione del risparmio postale » — che, secondo gli indirizzi segnati nel paragrafo n. 248 della legge 27 luglio 1967, n. 685, di approvazione del Programma economico quinquennale, notevole è stata l'attività della Cassa per il parziale risanamento del deficit dei bilanci degli enti locali, mentre inadeguata si è dimostrata quella di finanziamento degli investimenti in opere pubbliche, a cui, invece, dovrebbe essere data la priorità per consentire che il risparmio possa svolgere la sua naturale funzione di produzione di altra ricchezza.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Circa i mutui concessi nel 1967 per il ripiano dei bilanci deficitari per l'anno 1966 dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali se ne elencano qui di seguito i più notevoli per la somma mutuata:

Comune di Andria (Bari)	L.	1.500.000.000
» Bari	»	2.000.000.000
» Bologna	»	1.820.000.000
» Brindisi	»	700.000.000
» Canosa di Puglia (Bari)	»	500.000.000
» Carbonia (Cagliari)	»	500.000.000
» Castelvetro (Trapani)	»	327.000.000
» Catania	»	3.890.000.000
» Catanzaro	»	1.100.000.000
» Cesena (Forlì)	»	500.000.000
» Cosenza	»	970.000.000
» Crotone (Catanzaro)	»	500.000.000
» Fano (Pesaro-Urbino)	»	500.000.000
» Firenze	»	6.950.000.000
» Foggia	»	1.320.000.000
» Genova - anno 1966	»	2.990.000.000
» Genova - anno 1967	»	2.400.000.000
» Marsala (Trapani)	»	1.500.000.000
» Messina	»	9.455.000.000
» Napoli	»	41.721.000.000
» Palermo	»	17.000.000.000
» Pesaro	»	610.000.000
» Reggio Calabria	»	2.420.000.000
» Roma	»	50.500.000.000
» Siracusa	»	1.315.000.000
» Taranto	»	1.320.000.000
» Venezia	»	1.620.000.000
Amministrazione provinciale di Catania	»	1.500.000.000
» » Catanzaro	»	1.000.000.000
» » Firenze	»	1.822.200.000
» » Genova - anno 1966	»	1.000.000.000
» » Genova - anno 1967	»	1.030.000.000
» » Messina	»	3.985.000.000
» » Napoli	»	3.380.000.000
» » Palermo	»	1.280.000.000
» » Pescara	»	944.000.000
» » Reggio Calabria	»	1.130.000.000
» » Trapani	»	700.000.000

Avuto riguardo alla ripartizione territoriale dei mutui concessi nel 1967, si ha la seguente destinazione:

	1966		1967	
	N.	Importo (milioni)	N.	Importo (milioni)
Italia settentrionale	3.417	190.979	2.117	93.965
Italia centrale	3.150	223.634	2.362	171.544
Italia meridionale e insulare	6.191	389.545	4.287	291.892
Enti vari	58	15.739	12	3.809
	<u>12.816</u>	<u>819.897</u>	<u>8.778</u>	<u>561.210</u>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Risulta di tutta evidenza che i maggiori investimenti sono stati effettuati nelle regioni meridionali. Peraltro, comparando la distribuzione territoriale dei mutui con la loro ripartizione per settori di attività, si può constatare come detti maggiori finanziamenti nel sud abbiano riguardato in gran parte le integrazioni dei bilanci deficitari degli Enti locali e in minor misura l'edilizia scolastica e le opere igieniche (acquedotti, fognature, ospedali e cimiteri). Per contro, nel settore delle opere diverse (strade, impianti elettrici, porti, ecc.), sono stati concessi mutui per 32.916 miliardi al Nord, per 45.010 miliardi al Centro e per 40.106 miliardi al Sud; in quello dell'edilizia economica e popolare le concessioni di mutui sono state, rispettivamente, di miliardi 22.210, 8.849 e 21.001.

Infine, i mutui predetti risultano, in relazione agli Enti mutuatari, così ripartiti:

	1966		1967	
	N.	Importo (milioni)	N.	Importo (milioni)
Comuni	11.792	596.106	7.739	401.615
Province	301	94.283	176	52.413
Istituti Autonomi Case Popolari . .	86	11.784	254	51.783
Ospedali	343	17.683	145	26.737
Enti vari	294	100.041	464	28.662
Totale	12.816	819.897	8.778	561.210

Le richieste di mutui in ragione di n. 12.913 (1) non sono state tutte accolte avendone la Cassa esitato come detto n. 8.778.

Partecipazioni.

Nel 1967 non sono state effettuate operazioni di partecipazioni.

Per quanto riguarda la partecipazione della Cassa al capitale dell'IMI, si rinvia a quanto fatto presente nella precedente relazione, ove si notava che le quote sottoscritte dalla Cassa stessa sono leggermente inferiori alla metà del capitale dell'IMI.

Conti correnti fruttiferi col Tesoro.

La consistenza dei due conti correnti fruttiferi disponibili che la Cassa intrattiene col Tesoro, al tasso del 4,65 per cento e del 2,70 per cento, risulta alla fine dell'esercizio rispettivamente di milioni 189.045 e milioni 689.

Nel complesso di detti conti si è verificato il seguente movimento:

Consistenza al 1° gennaio 1967	milioni	439.434 +
Versamenti	»	833.208 +
Prelevamenti	»	1.099.248 —
Interessi accreditati	»	16.341 +
Consistenza al 31 dicembre 1967	milioni	189.735

con una flessione rispetto al 1966 di milioni 249.699.

Le disponibilità in detti conti correnti, come si è detto più innanzi, devono considerarsi assolutamente esigue.

(1) Secondo i dati contenuti nelle tabelle n. 16 e 17 allegate ai Rendiconti 1967 della Cassa depositi e prestiti.

Conto corrente col Tesoro per i fondi dei conti correnti postali.

Il saldo di questo conto (milioni 69.876) presenta un aumento di milioni 50.044 rispetto a quello del 1966 (milioni 19.832).

Il relativo movimento risulta dal seguente prospetto:

Consistenza al 1° gennaio 1967	milioni	19.832 +
Versamenti	»	327.567 +
Prelevamenti	»	281.108 —
Interessi accreditati	»	63.585 +
<hr/>		
Consistenza al 31 dicembre 1967	milioni	69.876
<hr/> <hr/>		

Detti 69.876 milioni sono comprensivi della somma di lire 10.180.495.280 dovuta a titolo di interessi per il secondo semestre 1964 dal tesoro e dallo stesso non ancora accreditata. Su tale somma sono dovuti anche gli interessi a decorrere dal 1° gennaio 1965, interessi che, peraltro, la Cassa non ha finora contabilizzato nelle proprie scritture. Trattasi di una pendenza che va, comunque, definita dagli organi responsabili del Ministero del tesoro del quale anche la Cassa Depositi e prestiti fa parte.

Circa quanto rilevato nella precedente relazione in merito al superamento, per 140 miliardi, del limite di un terzo del saldo del conto corrente al 31 dicembre dell'esercizio 1965, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 344 — per effetto del trasferimento, disposto dall'Amministrazione delle Poste in detto esercizio, da tale conto corrente a quello infruttifero — si fa presente che la Cassa, dopo i 13.500 milioni restituiti nel 1966, altra restituzione non ha nel 1967, effettuato di tale somma.

È da notare che la Cassa non restituisce al detto conto corrente neanche le quote capitali che rientrano periodicamente col maturarsi delle rate di ammortamento dei mutui a suo tempo concessi con i fondi in esame.

Con i fondi dei conti correnti postali, nel 1967, sono state concesse anticipazioni per un importo complessivo di milioni 29.198, di cui milioni 24.003 all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (leggi 27 febbraio 1965, n. 49, e 26 maggio 1966, n. 389) e milioni 5.195 al Ministero delle poste (leggi 30 marzo 1965, n. 224 e 30 marzo 1965, n. 321). Sono stati somministrati milioni 24.003 e sono rimasti da somministrare milioni 8.570, di cui milioni 3.375 relativi all'esercizio 1966.

Come rilevato nelle precedenti relazioni, va richiamata l'attenzione sulla tendenza ad utilizzare i fondi dei conti correnti postali per soddisfare esigenze diverse da quelle del servizio stesso; tendenza, che, avendo portato come era inevitabile, al quasi totale esaurimento dei fondi stessi, può creare seri pericoli per la liquidità della Cassa. Infatti, mentre la disponibilità della Cassa nell'apposito conto corrente col Tesoro è di milioni 69.876, la Cassa stessa è debitrice verso l'Amministrazione delle poste, per versamenti di fondi dei conti correnti postali, di ben milioni 845.148.

4. — FONDI DI RISERVA.

Sotto la voce « Fondi di riserva ordinari » nello stato patrimoniale sono compresi: la riserva vera e propria, prevista dall'articolo 252, libro secondo, del testo unico delle leggi della Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453; il fondo rivalutazione titoli, costituito, come si è avuto occasione di osservare nei precedenti esercizi, per sopperire ad eventuali perdite, ed il fondo manutenzione del palazzo di via Goito, sede della Cassa.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel prospetto che segue vengono distintamente indicate le consistenze finali di ciascuna delle anzidette poste:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)
Fondo di riserva	36.730	44.400
Fondo rivalutazione titoli	6.052	8.189
Fondo manutenzione del palazzo della Cassa	62	74
	<u>42.844</u>	<u>52.663</u>

Nel rendiconto non figura più l'iscrizione per il « Fondo IMI-FIM » in quanto con la legge 29 settembre 1967, n. 954, lo Stato ha provveduto alla estinzione del fondo stesso autorizzando la Cassa a detrarre il relativo importo di lire 10.540.547.740 dagli utili relativi al 1967 che la Cassa stessa verserà al Tesoro. Peraltro la Cassa nel proprio conto economico ha inserito, sia fra le spese che fra le rendite, due poste fittizie per il detto importo a totale estinzione del fondo stesso senza che lo Stato abbia versato alcunché.

5. - CONTO ECONOMICO.

Il conto economico della gestione principale presenta le seguenti risultanze:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)	Differenza (milioni)
Rendite e profitti	302.001	338.020	36.019
Spese ed oneri	248.039	278.702	30.663
	<u>53.962</u>	<u>59.318</u>	<u>5.356</u>

Le variazioni più notevoli verificatesi nel 1967 per le entrate sono:

in più:

a) negli interessi sul conto corrente con l'INADEL di milioni 73 in relazione allo scoperto di tale conto corrente;

b) negli interessi sui prestiti, con un aumento di milioni 36.709, in relazione all'incremento degli investimenti in mutui;

c) nei dividendi sulle partecipazioni, con un aumento di milioni 374, in relazione alle maggiori partecipazioni della Cassa;

in meno:

a) negli interessi sui conti correnti infruttiferi col Tesoro e sul conto corrente col Tesoro per i conti correnti postali, con una diminuzione rispettivamente di milioni 5.680 e 4.578, in relazione ai minori capitali mediamente giacenti nell'anno;

b) negli interessi sui titoli, con una diminuzione di milioni 2.630, conseguenti ai minori investimenti obbligazionari;

c) negli interessi sulle anticipazioni, con una diminuzione di milioni 83, in relazione al rimborso dei capitali anticipati secondo i piani di ammortamento.

Le variazioni più notevoli verificatesi per le spese sono:

in più:

a) negli interessi sul conto corrente con la gestione del risparmio postale, con un aumento di milioni 22.650, in relazione all'incremento dei capitali;

b) negli interessi sui conti correnti con enti vari, con un aumento di milioni 1.116, conseguenti ai maggiori capitali depositati;

c) negli interessi sui depositi in numerario, aumentati di milioni 120, in relazione all'incremento dei depositi;

d) nell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale, aumentate di milioni 69, sugli interessi dei depositi;

e) nelle spese di amministrazione, aumentate di milioni 70, in relazione ai maggiori oneri per il personale;

in meno:

a) negli interessi sul conto corrente per i proventi dei conti correnti postali diminuiti di milioni 3.506, in conseguenza della riduzione della relativa consistenza;

b) nell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale, diminuita di milioni 439 in relazione alle minori entrate nette.

Il saggio medio di investimento è stato del 5,540 per cento, superiore dello 0,050 per cento a quello del 1966, che risultò del 5,49 per cento.

Le spese di amministrazione, rapportate al complesso delle entrate, rappresentano lo 0,57 per cento (nel 1966 l'incidenza fu dello 0,61 per cento).

Gli utili netti spettano, a norma di legge:

— al Tesoro (8/10)	milioni	47.454
— al fondo di riserva (1/10)	»	5.932
— alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (1/20)	»	2.966
— all'Azienda di Stato per le foreste demaniali (1/20)	»	2.966
Totale	milioni	59.318

CAPITOLO III.

GESTIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI

1. - SITUAZIONE PATRIMONIALE.

La situazione patrimoniale delle Casse di risparmio postali al 31 dicembre 1967 è la seguente:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)
Attività	4.131.337	4.460.000
Passività	4.072.821	4.389.919
Eccedenza	58.516	70.081 (1)

con una maggiore eccedenza di milioni 11.565 rispetto al 1966.

Le attività della gestione sono rappresentate quasi interamente dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, che presenta un saldo di milioni 4.412.658; tale conto è il corrispondente del « conto corrente con la gestione del risparmio postale », che figura fra le passività della gestione principale della Cassa. Le attività predette, comprendono, altresì, un credito verso il Ministero delle poste di milioni 32.275, in relazione ai depositi affluiti agli uffici po-

(1) Nel valutare le risultanze della gestione delle Casse di risparmio postali, va tenuto presente che l'eccedenza attiva di milioni 70.081 è al lordo degli utili di esercizio (milioni 54.781). Poiché questi incrementano il patrimonio soltanto per due decimi (milioni 10.956), l'effettiva consistenza di detta eccedenza è di milioni 26.256, al netto dell'ammontare degli otto decimi degli utili.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stati nell'ultima decade di dicembre e versati alla Cassa nei primi giorni di gennaio, considerato che tra la data delle operazioni degli uffici postali e quella del versamento intercorrono 15-20 giorni.

Le passività consistono in massima parte nel credito dei depositanti, che risulta dal seguente prospetto:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)	Differenza (milioni)
Depositi ordinari	918.521	1.007.261	88.740
Depositi giudiziari	21.922	25.439	3.517
Buoni postali fruttiferi	3.070.429	3.325.304	254.875
	<u>4.010.872</u>	<u>4.358.004</u>	<u>347.132</u>

L'incremento nel 1966 fu di milioni 383.412, con un aumento percentuale del 10,6 per cento: nel 1967 detto incremento è stato dell'8,7 per cento, mentre per le aziende di credito, nel settore dei depositi a risparmio, gli indici di incremento sono stati nel 1966 e nel 1967 rispettivamente del 15,4 per cento e del 12,5 per cento.

Il credito esposto comprende gli interessi capitalizzati a fine d'anno a favore dei depositanti, di milioni 150.718.

Il movimento del risparmio è stato il seguente:

	Depositi ordinari	Depositi giudiziari	Buoni postali fruttiferi	TOTALE
Al 1° gennaio 1967	918.521	21.922	3.070.429	4.010.872
Incremento nel 1967	65.429	3.517	127.649	196.415
Interessi	23.491	—	127.226	150.717
	<u>1.007.261</u>	<u>25.439</u>	<u>3.325.304</u>	<u>4.358.004</u>

L'ammontare dei nuovi afflussi di risparmio, pari a milioni 196.415, presenta una flessione di milioni 48.846 rispetto al 1966.

2. — FONDI DI RISERVA.

L'ammontare dei fondi di riserva, di spettanza del risparmio ordinario, si distingue in:

— fondo di nuova riserva del risparmio ordinario	milioni	15.164
— fondo delle manutenzioni	»	134

Il primo è alimentato dai due decimi degli utili netti della gestione del risparmio ordinario e dai quattro quinti del fitto del palazzo di piazza Dante, sede delle Casse di risparmio; l'altro, che si alimenta del quinto del fitto di detto palazzo, è destinato al pagamento delle imposte e sovrimeposte ed alle spese di manutenzione dell'immobile.

3. — CONTO ECONOMICO.

La gestione delle Casse di risparmio ha dato nel 1967 i seguenti risultati:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)	Differenza (milioni)
Entrate	209.289	231.937	22.648
Spese	162.924	117.156	14.232
	<u>46.365</u>	<u>54.781</u>	<u>8.416</u>

Più analiticamente il risultato della gestione si compendia nei seguenti dati:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)	Differenza (milioni)
Depositi ordinari:			
Entrate	47.398	53.537	6.139
Spese	35.837	39.999	4.162
Utili	11.561	13.538	1.977
Depositi giudiziari:			
Entrate	1.145	1.336	191
Spese	539	634	95
Utili	606	702	96
Buoni postali fruttiferi:			
Entrate	160.746	177.064	16.318
Spese	126.548	136.523	9.975
Utili	34.198	40.541	6.343

I due decimi degli utili dei depositi ordinari affluiscono al fondo di riserva; al Tesoro, invece, affluiscono i rimanenti otto decimi degli utili predetti, quelli dei depositi giudiziari e quelli dei buoni postali fruttiferi, nonché l'ammontare delle imposte in milioni 7.606.

Le entrate sono costituite quasi integralmente dalla quota delle entrate della gestione principale, attribuita a quella del risparmio postale in proporzione del capitale di quest'ultimo (tasso medio del 5,540 per cento).

Le spese riguardano gli interessi passivi (milioni 150.718), gli oneri di amministrazione (milioni 18.405) e l'imposta di ricchezza mobile.

Gli interessi passivi considerati separatamente, per depositi a risparmio e buoni postali fruttiferi, ascendono per i primi, il cui tasso è del 2,52 per cento per i depositi nazionali e del 3,36 per cento per quelli all'estero, a milioni 23.492 al netto dell'imposta di ricchezza mobile calcolata in milioni 7.582; per i buoni postali fruttiferi gli interessi ammontano a milioni 127.226 che costituiscono il 4 per cento, rapportato al capitale medio dell'anno.

Le spese di amministrazione, per i depositi a risparmio e per quelli giudiziari, per la quasi totalità anticipate dall'Amministrazione delle poste e a questa rimborsate dalla Cassa, sono state le seguenti:

a) anticipate dal Ministero delle poste	L.	9.145.000.000
b) anticipate dal Ministero del tesoro	»	5.000.000
c) anticipate dal Ministero di grazia e giustizia	»	350.000
d) sostenute direttamente dalla Cassa	»	126.300.000
Totale		L. 9.276.650.000

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per le spese di amministrazione dei buoni postali fruttiferi, il Ministero delle poste anticipa quelle per il personale, delle quali viene rimborsato dalla Cassa, che provvede direttamente a tutte le altre spese. L'importo accertato è così ripartito:

a) spese per il personale	L.	8.500.000.000
b) carta e stampa	»	570.000.000
c) spese varie (spese di amministrazione presso la Cassa, forniture varie, ecc)	»	58.877.540
		<hr/>
Totale . . .	L.	9.128.877.540
		<hr/>

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

L'ESTENSORE

F.to: Buscema

ALLEGATO L.

DECISIONE E RELAZIONE

**SUI RENDICONTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA
PER L'ESERCIZIO 1967**

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente: Dottore Ferdinando CARBONE

Presidenti di Sezione: Dottore Eduardo GRECO
Professore dottore Giuseppe CATALDI
Dottore Eugenio CAMPBELL

Consiglieri: Dottore Guido OLIVA
Dottore Gaetano TEMPESTA
Professore dottore Antonio BENNATI
Dottore Cesare PASCARELLA
Dottore Aurelio BONOMI

Primo referendario: Professore dottore Salvatore BUSCEMA (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sui rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio finanziario 1967, presentati dal Direttore generale degli Istituti stessi.

Uditi nella pubblica udienza del 24 luglio 1968 il relatore, primo referendario professore dottore Salvatore Buscema e il Pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dottore Vittorio Olivieri Sangiacomo.

FATTO

I consuntivi degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1967 sono stati presentati alla Corte dal Direttore generale della Cassa, con nota 14 giugno 1968, n. 6010.

Le risultanze dei rendiconti sono le seguenti:

1. — *Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali:*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	1.075.904.502.051
Passività	»	76.248.440.801
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	999.656.061.250

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<i>Conto economico:</i>		
Entrate	L.	241.607.752.229
Uscite	»	136.549.576.935
		<hr/>
Utile netto	L.	105.058.175.294
		<hr/> <hr/>
2. — <i>Cassa per le pensioni ai sanitari:</i>		
<i>Conto del patrimonio:</i>		
Attività	L.	62.605.611.026
Passività	»	3.628.940.231
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	58.976.670.795
		<hr/> <hr/>
<i>Conto economico:</i>		
Entrate	L.	21.738.983.975
Uscite	»	17.522.792.903
		<hr/>
Utile netto	L.	4.216.191.072
		<hr/> <hr/>
3. — <i>Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate:</i>		
<i>Conto del patrimonio:</i>		
Attività	L.	24.883.058.715
Passività	»	2.084.798.486
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	22.798.260.229
		<hr/> <hr/>
<i>Conto economico:</i>		
Entrate	L.	5.125.687.044
Uscite	»	2.535.407.582
		<hr/>
Utile netto	L.	2.590.279.462
		<hr/> <hr/>
4. — <i>Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari:</i>		
<i>Conto del patrimonio:</i>		
Attività	L.	2.517.554.802
Passività	»	138.891.021
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	2.378.663.781
		<hr/> <hr/>
<i>Conto economico:</i>		
Entrate	L.	817.007.250
Uscite	»	595.442.171
		<hr/>
Utile netto	L.	221.565.079
		<hr/> <hr/>

Il Pubblico ministero, nella sua requisitoria, ha chiesto — con riserva in ordine all'esercizio delle azioni di propria competenza per quanto abbia eventualmente ad emergere nei confronti dell'attività considerata — che le Sezioni riunite dichiarino regolari i rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1967.

DIRITTO

È stata accertata la concordanza dei dati contenuti nei rendiconti con le scritture tenute dalla Corte e con gli atti acquisiti in corrispondenza alle operazioni di gestione, compiute dall'Amministrazione durante l'esercizio predetto, dalla Corte riconosciute regolari.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazione e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Pur essendo, nella fattispecie, il giudizio di parificazione preordinato all'approvazione dei rendiconti da parte di Organo diverso dal Parlamento, la trasmissione della decisione e unita relazione a tale Organo non esime la Corte dall'obbligo — posto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione — di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, comunicazione che è indubbiamente preordinata a fini diversi e più ampi di quello dell'approvazione del rendiconto.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite
visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;
visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;
visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
visto il decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883;
dichiara regolari i rendiconti degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1967.

Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione degli Istituti di previdenza e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, al Ministro del tesoro e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1967.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 24 luglio 1968.

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

L'ESTENSORE

F.to: Buscema

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 24 luglio 1968.

IL SEGRETARIO

F.to: Romano

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Con la presente relazione — che fa parte integrante, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di leggi approvate con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, della decisione sul rendiconto degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1967 a' termini degli articoli 5 del libro I del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e 1 del regio decreto legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773 — la Corte espone le sue osservazioni intorno al modo in cui l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario.

Come già rilevato nelle precedenti relazioni, infatti, l'assolvimento del debito di informativa nei confronti della Commissione di vigilanza, previsto dall'art. 3 del citato testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, non esime la Corte dal riferire direttamente al Parlamento a norma dell'articolo 100, 2° comma, della Costituzione, al che si adempie allegando la presente relazione a quella che la Corte deve fare al Parlamento sui risultati del controllo eseguito nei confronti delle Amministrazioni statali.

CAPITOLO I

ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

1. — INTRODUZIONE.

I rendiconti presentati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza per l'esercizio finanziario 1967, ai sensi dell'articolo 5, libro primo, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernono le seguenti gestioni:

- Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali;
- Cassa per le pensioni ai sanitari;
- Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate;
- Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

2. — SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA.

La consistenza patrimoniale degli Istituti di previdenza al 31 dicembre 1967 risulta la seguente:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)	Differenza (milioni)
Attività	1.032.478	1.165.910	+ 133.432
Passività	60.755	82.101	+ 21.346
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Patrimonio netto	971.723	1.083.809	+ 112.086
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'incremento patrimoniale nel 1967 (milioni 112.086) è stato leggermente inferiore a quello del 1966 (milioni 117.179).

Le attività complessive al 31 dicembre 1967 sono costituite per il 10,09 per cento da immobili, per il 27,70 per cento da titoli e partecipazioni, per il 35,12 per cento da mutui e sconti di annualità, per il 4,58 per cento da sovvenzioni agli iscritti, per il 17,6 da crediti vari e per il 5,45 per cento da conti correnti, disponibilità di cassa e oro.

Rispetto al precedente esercizio — le cui risultanze furono in percentuale rispettivamente del 7,49, del 30,01, del 36,48, del 4,31, del 17,2 e del 4,06 — si nota un incremento nella consistenza degli immobili, delle sovvenzioni agli iscritti, dei crediti vari e delle disponibilità, mentre si registra una flessione nella consistenza dei mutui (per oltre 570 milioni).

Le passività sono costituite principalmente da pensioni rimaste da pagare (1.288 milioni), da rate di prezzo relative agli acquisti immobiliari, da quote di mutui da somministrare e da mandati di pagamento rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio.

La situazione generale delle entrate e delle spese è la seguente:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)	Differenza (milioni)
Entrate	242.738	269.289	+ 26.551
Spese	125.559	157.203	+ 31.644
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Eccedenza attiva	117.179	112.086	— 5.093
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

L'eccedenza attiva evidenzia l'esistenza, anche per l'esercizio 1967, di un incremento patrimoniale, il quale ha registrato una lieve flessione rispetto a quello dell'esercizio precedente.

Le fonti di entrata sono fondamentalmente due: i contributi previdenziali e le rendite patrimoniali, in rapporto, rispetto al totale delle entrate, del 77,66 per cento e del 19,91 per cento e nei confronti dell'esercizio 1966 sono aumentate rispettivamente del 10,64 per cento e dell'8,78 per cento.

Le entrate per contributi sono aumentate di oltre 20 miliardi, di cui oltre 15 miliardi affluiscono alla Cassa dipendenti enti locali, in relazione all'aumentato numero degli iscritti.

Le rendite patrimoniali presentano un incremento di quasi 4,4 miliardi, che non risulta peraltro adeguato all'aumento del capitale medio investito nell'anno. Infatti il saggio effettivo d'investimento è sceso dal 3,99 per cento del 1966 al 3,69 per cento del 1967 ed è prevedibile un ulteriore peggioramento, considerati i nuovi acquisti immobiliari perfezionati nel 1967 e nel 1968, i quali danno un reddito netto piuttosto basso.

Fra le entrate varie va notato il notevole incremento (per 1582 milioni) degli interessi per ritardato versamento di contributi a carico di Enti, nonché (per 19 milioni) dell'indennità di mora per ritardato versamento di rate di ammortamento di mutui. Il che evidenzia il grave fenomeno di dissesto in cui si trovano quasi tutti gli enti locali.

Ancora fra le entrate occorre fare menzione, non per la loro entità, ma per la loro singolarità, dei contributi a carico del bilancio dello Stato per gli importi di milioni 775 a favore della Cassa dipendenti Enti locali, di milioni 160 a favore della Cassa sanitari e di milioni 15 a favore della Cassa ufficiali giudiziari, concessi, per la durata di cinquanta anni a partire dall'esercizio 1947-48, con l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143.

Tale concorso che, come si è detto nelle precedenti relazioni, appariva valido e concreto in relazione alla esiguità dei contributi allora accertati (poco più di tre miliardi) e che si collegava ai miglioramenti economici concessi ai pensionati con il decreto medesimo, attualmente si appalesa del tutto privo di significato e di giustificazione ove si raffronti con i contributi accertati per il 1967 (milioni 199.525).

Le uscite sono costituite da oneri previdenziali (pensioni e indennità) per il 97,78 per cento, da oneri patrimoniali e da spese generali di amministrazione.

Gli oneri previdenziali sono passati da milioni 120.088 a milioni 150.796 con un incremento di milioni 30.708. Tale notevolissimo incremento è dovuto, oltre che al naturale sviluppo del numero dei pensionati elevatosi a 157.770 unità, rispetto alle 149.280 unità del precedente anno, anche ai miglioramenti concessi dalla Cassa per le pensioni ai sanitari, a seguito della legge 3 maggio 1967, n. 315, e dell'aumento dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 1967. In particolare detto incremento è così ripartito: Cassa pensioni ai dipendenti Enti locali, milioni 22.827; Cassa pensioni ai sanitari, milioni 7.470; Cassa pensioni insegnanti di asilo, milioni 443, mentre la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ha registrato una diminuzione di milioni 32.

Gli oneri di gestione del patrimonio immobiliare sono aumentati da milioni 520 a milioni 692. A queste spese occorrerebbe aggiungere quella relativa al personale addetto al servizio immobiliare (stipendi e indennità varie) esattamente, però, ricompresa fra gli oneri generali di amministrazione.

Le spese di amministrazione presentano nel 1967 un incremento di milioni 295 (da milioni 3.225 a milioni 3.520). Tale incremento è dovuto ai maggiori oneri per il personale, per il centro meccanografico nonché per la maggiore spesa figurativa per la nuova sede dell'Amministrazione.

Peraltro l'incidenza delle spese in questione sul totale delle entrate è scesa dall'1,33 per cento all'1,30 per cento con un sensibile contenimento delle stesse.

Come già fatto nella precedente relazione, pur con le dovute riserve di calcolo e di comparabilità, va segnalato all'attenzione degli Organi responsabili — nel quadro della auspicata riforma del sistema previdenziale — il confronto fatto dall'Amministrazione con i principali Enti previdenziali, circa l'incidenza delle spese generali sulle entrate per contributi e sulle spese per trattamenti di quiescenza:

	INCIDENZA DELLE SPESE GENERALI	
	Sui contributi	Sui trattamenti di quiescenza
I.N.P.S. (1966)	5,28	3,94
I.N.A.D.E.L. (1966)	4,31	6,75
I.N.P.D.A.I. (1966)	4,67	10,25
Istituti di previdenza (1966)	1,77	2,68

Da quanto precede emerge, pur nella non perfetta comparabilità dei dati anziesposti, che l'Amministrazione diretta dello Stato può offrire, congiuntamente alle evidenti maggiori garanzie obiettive per la collettività, una gestione dei servizi a costi notevolmente inferiori a quelli degli enti pubblici.

3. - SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE VARIE CASSE.

Il patrimonio netto di milioni 1.083.810 è ripartito tra le varie Casse nei termini indicati dal prospetto che segue:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)	Differenza (milioni)
Cassa dipendenti enti locali	894.598	999.656	+ 105.058
Cassa sanitari	54.760	58.977	+ 4.217
Cassa insegnanti	20.208	22.798	+ 2.590
Cassa ufficiali giudiziari	2.157	2.379	+ 222
	<u>971.723</u>	<u>1.083.810</u>	<u>+ 112.087</u>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In considerazione del notevole sviluppo che di anno in anno vanno assumendo gli Istituti di previdenza amministrati dalla omonima Direzione generale, si riportano, in una sintetica prospettazione, gli elementi più rappresentativi della consistenza di ciascuna Cassa tra quelli dell'esercizio in esame e quelli relativi al 1957 indicando il numero degli iscritti, l'importo complessivo dei contributi, il numero dei pensionati e l'importo complessivo dei trattamenti di quiescenza:

ANNO	N. iscritti	Contributi (milioni di lire)	N. pensionati	Trattamenti di quiescenza (milioni di lire)
<i>a) Cassa dipendenti Enti locali</i>				
1957	340.000	62.076	65.000	22.361
1967	576.000	175.751	145.000	130.477
<i>b) Cassa sanitari</i>				
1957	20.500	3.820	8.200	2.681
1967	37.300	18.280	10.070	17.336
<i>c) Cassa insegnanti</i>				
1957	7.000	984	1.200	466
1967	18.800	3.862	1.780	2.408
<i>d) Cassa ufficiali giudiziari</i>				
1957	2.528	266	760	217
1967	3.150	682	920	574

Va, ancora una volta, richiamata l'attenzione degli organi responsabili sulla grave situazione derivante dai persistenti notevoli ritardi con cui gli enti locali provvedono al pagamento dei contributi dovuti per il proprio personale. Infatti l'ammontare dei contributi non pagati, che era già di 125.479 milioni nel precedente esercizio, è salito a 138.986 milioni al 31 dicembre 1967. Pur considerando che tale somma è comprensiva dell'importo di lire 72.270 milioni, di rate non ancora maturate dei contributi rateizzati, per cui la morosità effettiva è pari a 66.716 milioni, deve rilevarsi che, malgrado il miglioramento, la situazione permane grave. In proposito non si può che confermare l'auspicio della urgente adozione di provvedimenti tendenti a ricondurre alla normalità l'adempimento che agli enti locali incombe di versare i contributi previdenziali alle prescritte scadenze.

Né va trascurato di rilevare che la persistenza del fenomeno può comportare seri inconvenienti in quanto potrebbero venire pregiudicati gli interessi degli iscritti e potrebbe, in prospettiva, essere posta in crisi l'attività delle Casse pensioni amministrato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. — IMPIEGHI DI CAPITALI.

Le attività degli Istituti di previdenza risultavano così impiegate al 31 dicembre 1967:

	1966 (milioni)	1967 (milioni)	Differenza (milioni)
Immobili	82.061	117.648	+ 35.587
Prestiti e annualità scontate	376.571	409.414	+ 32.843
Titoli e partecipazioni	309.785	322.884	+ 13.099
Cassa, conti correnti e oro	42.005	63.516	+ 21.511
Sovvenzioni agli iscritti	44.571	53.465	+ 8.894
Crediti vari	177.485	198.984	+ 21.498
	<u>1.032.478</u>	<u>1.083.810</u>	<u>+ 112.086</u>

L'incremento negli investimenti immobiliari accentuatosi nel 1966 è continuato nell'esercizio in esame e la consistenza degli immobili, che risulta alla fine del 1967 pari al 10,09 per cento del patrimonio netto complessivo contro il 7,94 per cento del 1966, è comunque, sia nel complesso patrimoniale di tutte le Casse sia avuto riguardo alla consistenza di ciascuna di esse, ancora lontana dal limite massimo di tre decimi fissato per legge.

Gli acquisti perfezionati nel 1967 sono stati i seguenti, distinti per Casse:

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LOCALITA	Importo	Data contratto	Data decreto
<i>a) Cassa dipendenti Enti locali.</i>			
Roma - Via Fermi	1.958.000.000	25-1-1967	9-2-1967
Torino - Via Berino	1.522.000.000	22-3-1967	28-4-1967
Roma - Piazza dei Consoli	4.108.030.000	22-4-1967	29-5-1967
Roma - Via Silvestri	2.039.000.000	26-4-1967	11-5-1967
Roma - Via Costamagna	3.335.000.000	3-5-1967	29-5-1967
Genova - Corso A. Podestà	2.070.000.000	6-6-1967	4-7-1967
Pescara - Via Firenze	646.000.000	10-6-1967	9-8-1967
Messina - Via Regina Margherita	2.273.900.000	3-7-1967	9-8-1967
Venezia - Via Gallo	886.220.000	13-7-1967	9-8-1967
Roma - Viale Manzoni	4.200.000.000	18-7-1967	9-8-1967
Milano - Via Solari	1.276.000.000	22-7-1967	12-8-1967
Padova - Via Brigata Padova	623.250.000	27-7-1967	10-8-1967
Firenze - Via Matteotti	450.000.000	1-8-1967	10-8-1967
Latina - Via Borgo Isonzo	535.800.000	16-8-1967	5-9-1967
Pavia - Via Bricchetti	266.535.000	30-10-1967	18-11-1967
Torino - Via Lanzo	1.413.000.000	21-10-1967	11-11-1967
Benevento - area in Viale Martiri Ungheria	123.600.000	2-8-1967	5-9-1967
TOTALE . . .	27.726.335.000		
Roma - vendita area Montesacro	129.045.600	17-10-1967	4-12-1967
TOTALE ACQUISTI . . .	27.597.289.400		
Verona - costruzione fabbricato	2.450.000.000		
Roma - progettazione «Tre Fontane»	877.118.240		
TOTALE COMPLESSIVO . . .	30.924.407.640		
<i>b) Cassa sanitari.</i>			
Milano - Via Empoli	1.560.000.000	31-12-1966	1-2-1967
Padova - Via Scrovegni	1.216.000.000	18-2-1967	10-3-1967
Brindisi - Viale Liguria	839.150.000	23-2-1967	9-3-1967
Taranto - Viale Virgilio	1.510.000.000	13-6-1967	4-7-1967
Milano - Via Suzzani	1.520.000.000	7-8-1967	5-9-1967
TOTALE ACQUISTI . . .	6.645.150.000		
<i>c) Cassa insegnanti.</i>			
Brescia - Via V. Emanuele	1.200.000.000	18-10-1967	11-11-1967
TOTALE COMPLESSIVO . . .	38.769.557.640		

Non tenendo conto della vendita del terreno di Roma, località Montesacro, della costruzione del palazzo in Verona e della convenzione per la progettazione in Roma, località « Tre Fontane », il totale effettivo degli investimenti patrimoniali è complessivamente di lire 35 miliardi 571.485.000.

L'aliquota della consistenza immobiliare è così salita:

- Cassa dipendenti enti locali dall'8,83 per cento al 10,68 per cento;
- Cassa sanitari dal 3,16 per cento al 14,20 per cento;
- Cassa insegnanti dal 6,56 per cento all'11,07 per cento.

L'importo dei canoni di locazione è passato da milioni 2.974 a milioni 4.317 che rapportato al capitale medio investito nell'anno (calcolato in milioni 75.000) rappresenta un reddito lordo del 6 per cento. Il reddito netto del 3,69 (inferiore a quello del 1966 che è stato del 3,99 per cento) non tiene conto del trasferimento di una parte degli oneri alle spese generali di amministrazione e del mancato accantonamento di somme nel « fondo perdite e svalutazioni », fondo la cui dotazione è stata trasferita al « fondo ammortamento stabili », in relazione alla minore durata dell'ammortamento del costo degli immobili (da cento a sessanta anni).

Notevolmente aumentata, in relazione all'importo, se pure diminuita in percentuale rispetto al 1966, risulta la consistenza dei mutui, malgrado gli impegni finanziari cui è stata chiamata l'Amministrazione con i vari provvedimenti di legge perfezionati od in corso di perfezionamento, a favore dei pensionati, assorbendo essa sola oltre i due terzi degli investimenti mobiliari.

I mutui deliberati dal Consiglio di Amministrazione ammontano a milioni 78.540 con un incremento di milioni 36.423 rispetto al 1966 (milioni 42.117); quelli per i quali sono stati adottati i definitivi provvedimenti di concessione ammontano a circa milioni 65.000. Sono stati posti in ammortamento mutui per milioni 47.000 e sono state somministrate, in conto mutui, somme per milioni 49.000, cifra pressoché uguale a quella del precedente anno.

La preferenza, nella concessione dei mutui, è stata accordata alle opere stradali, all'edilizia popolare, all'edilizia scolastica e alla dimissione di passività onerose degli Enti locali. Fra questi ultimi la gran maggioranza è costituita dalle passività per contributi previdenziali venendosi così a determinare un consolidamento dei debiti che per legge (articolo 12 della legge 22 novembre 1962, n. 1646) dovrebbero essere a breve termine, essendo consentito il loro pagamento al massimo in sei bimestralità.

La ripartizione territoriale dei mutui vede l'Italia settentrionale con milioni 41.000, la centrale con milioni 13.000 e la meridionale e Isole con milioni 24.000.

Il saggio effettivo dei mutui è stato del 6,525 per cento leggermente inferiore a quello (6,55 per cento) dell'anno precedente e ciò, come si è avuto occasione di dire nelle precedenti relazioni, dipende esclusivamente dal fatto che di anno in anno rientrano mutui che erano stati concessi al tasso del 7-7,50 per cento e vengono concessi nuovi mutui al tasso del 6-6,25 per cento, fissato con decreto ministeriale 16 agosto 1961.

Ulteriormente incrementato si presenta il servizio delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione a favore degli iscritti alle varie Casse pensioni. Nel 1967 sono state esitate 20.767 pratiche per complessivi milioni 19.284.

Sotto la voce « titoli e partecipazioni » si comprendono milioni 12.610 di titoli di Stato, milioni 308.629 di obbligazioni e milioni 645 di partecipazioni.

Nel 1967 risultano acquistati i seguenti titoli:

SPECIE	Capitale nominale	Costo effettivo	Prezzo di costo
<i>a) Cassa dipendenti Enti locali:</i>			
Obbligazioni IMI 6 per cento	9.500.000.000	95,70	9.091.500.000
Obbligazioni ENI 6,5 per cento	\$ 5.000.000	97,50	\$ 4.875.000
Obbligazioni ENI 6,5 per cento	\$ 500.000	96,75	\$ 483.750
Credito Fondiario Cartelle 5 per cento	1.000.000.000	91,80	918.000.000
Credito Fondiario Cartella 5 per cento	4.000.000.000	88,60	3.544.000.000

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SPECIE	Capitale nominale	Costo effettivo	Prezzo di costo
Cartelle fondiarie Banca Nazionale Lavoro 5 per cento	5.000.000.000	87,00	4.350.000.000
Cartelle fondiarie Banca Nazionale Lavoro 5 per cento	2.000.000.000	87,50	1.750.000.000
Cartelle fondiarie Monte Paschi Siena 5 per cento	3.000.000.000	89,345	2.680.350.000
Cartelle fondiarie Cassa Risparmio Roma 5 per cento	3.500.000.000	88,25	3.088.750.000
Cartelle fondiarie Istituto Credito Regione Tri- dentina 5 per cento	500.000.000	88,00	440.000.000
Obbligazioni IMI 6 per cento	1.000.000.000	96,20	962.000.000
Totale			26.824.600.000
b) <i>Cassa insegnanti:</i>			
Obbligazioni IMI 6 per cento	500.000.000	95,70	478.500.000
Credito fondiario cartelle 5 per cento	1.000.000.000	88,60	886.000.000
Cartelle fondiarie Cassa Risparmio Roma 5 per cento	1.500.000.000	88,25	1.323.750.000
Totale			2.688.250.000
Prezzo di costo di \$ 5.500.000			3.351.629.210
Totale complessivo			32.864.479.210

Secondo la qualità dei titoli, valutati al prezzo di costo, il Portafoglio si compone di titoli di Stato per milioni 12.610, di obbligazioni per milioni 223.518 e di cartelle fondiarie ed assimilate per milioni 86.111.

La consistenza dei titoli di Stato è diminuita di milioni 3 per rimborsi, quella dei titoli, che al 31 dicembre 1966 era di milioni 296.527, al 31 dicembre 1967 presenta una diminuzione di milioni 19.762 per rimborso ed un incremento di milioni 32.864 per acquisti, mentre ferme sono rimaste le partecipazioni.

CAPITOLO II

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

1. - INTRODUZIONE.

L'attività della Direzione generale degli Istituti di previdenza, i cui risultati dell'anno 1967 sono stati sinteticamente esposti nella prima parte della presente relazione, si esplica in due campi che, pur necessariamente collegati, si differenziano nettamente: da una parte, essa si concreta nella liquidazione degli assegni di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni, il che costituisce il fondamentale fine istituzionale di detta Amministrazione; dall'altra, per garantire le prestazioni ai futuri pensionati, essa è svolta alla ricerca di sicuri, adeguati e proficui investimenti delle riserve accumulate, nell'ambito degli impieghi consentiti dalla normativa vigente.

Questa seconda sfera di attività è, naturalmente, condizionata dalla prima, atteso che l'entità degli investimenti è tanto maggiore quanto minore è l'incidenza dell'onere delle pensioni sull'ammontare dei contributi riscossi; ma, a sua volta, essa diviene nel tempo un elemento determinante dei benefici pensionistici, in quanto, ad investimenti più vantaggiosi possono poi corrispondere trattamenti di quiescenza più elevati.

2. — PENSIONI.

Come già detto nelle precedenti relazioni, la materia pensionistica si articola in una duplice fase, quella dell'accertamento e della riscossione dei contributi e quella della liquidazione dei trattamenti pensionistici (pensioni e indennità).

L'attività di accertamento e di riscossione dei contributi è sottratta al controllo della Corte dei conti, la quale, peraltro, ne verifica la legittimità in sede di esame del provvedimento concessivo della pensione o dell'indennità; ciò in quanto l'esatta determinazione della retribuzione annua contributiva costituisce il presupposto per la determinazione del trattamento previdenziale. Si ritiene opportuno segnalare come la Corte, in relazione anche alla situazione di morosità degli Enti locali, cui si è accennato nella prima parte della relazione, si è data sempre cura di assicurare costantemente l'osservanza all'articolo 12 della legge 13 giugno 1962, n. 855, che fa obbligo di effettuare il recupero delle somme, dovute alle Casse pensioni a qualsiasi titolo dagli Enti mutuatari, sui mandati di somministrazione di mutui concessi.

Va segnalato che nella materia pensionistica, l'abbondante produzione legislativa dal dopoguerra in poi ha dato luogo ad una disciplina priva di coordinamento e di tecnicismo, per cui la Corte ritiene di prospettare nuovamente la necessità che venga emanato un testo coordinato, allo scopo di eliminare le incertezze, le inadeguatezze e, talvolta, le vere e proprie disarmonie nonché offrire agli interessati la possibilità di individuare e di comprendere le disposizioni che disciplinano i vari trattamenti pensionistici.

Detta esigenza è resa ancor più manifesta dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1967, n. 315, recante « miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari ».

Tale legge, infatti, ha accentuato la disparità del trattamento previdenziale riservato ai sanitari rispetto a quello operante nei confronti degli altri dipendenti degli Enti locali col'aver ammesso la possibilità di liquidare, con un'anzianità di servizio di 40 anni, pensioni anche notevolmente superiori all'ultimo stipendio goduto.

Vero è che questa circostanza dipende in buona parte dal particolare tipo di capitalizzazione dei contributi previdenziali adottato per i sanitari nonché dal maggior onere contributivo a cui gli stessi sono sottoposti, ma ciononostante, non sembra trascurabile il fatto che all'interno dello stesso sistema previdenziale possano verificarsi sperequazioni di trattamento così marcate oltre alla patente ed ingiustificata difformità di tale sistema rispetto ai principi generali adottati per ogni altro trattamento di quiescenza sia all'interno che all'esterno della sfera del pubblico impiego.

Per quanto altre leggi entrate in vigore nel 1968 manifestino la tendenza ad elevare i livelli dei trattamenti pensionistici, è inevitabile che trattandosi di provvedimenti settoriali le accennate sperequazioni continueranno a sussistere.

3. — ATTIVITÀ IN MATERIA DI INVESTIMENTI.

Nel 1967 è continuata, l'espansione degli investimenti immobiliari (1) al fine di assicurare la conservazione nel tempo del valore reale delle prestazioni contributive.

In ordine alla redditività degli investimenti ed ai criteri di valutazione adottati dagli organi tecnici, il Consiglio di Stato anche nel 1967 ha reso un parere al quale l'Amministrazione non si è uniformata. Trattasi della valutazione di un complesso immobiliare sito in Milano.

In materia di investimenti mobiliari occorre segnalare che l'Amministrazione anche nel 1967, come nel 1966, ha acquistato obbligazioni emesse all'estero dall'Ente Nazionale Idrocarburi, per un importo di cinque milioni e cinquecentomila dollari U.S.A. (pari a lire 3.351.629.210).

(1) I dati relativi sono esposti nel capitolo precedente.

4. — ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.

Va confermato come la continua espansione dei servizi abbia comportato un adeguamento degli Uffici ai quali risultavano stabilmente assegnati al 31 dicembre 1967: 661 impiegati (contro i 590 dell'anno precedente) e 58 diurnisti del Ministero del tesoro; 51 segretari comunali; 13 insegnanti elementari; 26 dipendenti assunti a contratto per la codifica dei dati e la perforazione delle schede meccanografiche (articolo 20, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965); 45 operai a contratto privato (articolo 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855); 14 geometri a contratto (articolo 20, terzo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965) assunti al pari degli operai per la gestione del patrimonio immobiliare.

Inoltre l'Amministrazione, sempre per le esigenze connesse alla gestione del patrimonio immobiliare, si avvale permanentemente dell'opera di 21 impiegati degli uffici tecnici erariali del Ministero delle finanze; nonché, per le esigenze soprattutto del servizio pensioni, dell'opera straordinaria di numerosi impiegati (circa 140) in servizio presso altre Direzioni generali del Ministero del tesoro, o appartenenti ad altri Ministeri.

Quanto al trattamento economico, va segnalato che, per effetto dell'ulteriore proroga — disposta con l'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 — al 31 dicembre 1968 dell'articolo 28 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, che autorizza il Ministro per il tesoro a fissare modalità e criteri delle prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, anche oltre i limiti di ore individuali e di spesa complessiva consentiti dalla normativa comune a tutti i dipendenti statali, al personale stesso vengono corrisposti compensi per lavoro straordinario nella misura massima corrispondente a sessanta ore mensili.

In tema di organi collegiali, va notato come, anche nel 1967 abbiano continuato ad operare — oltre quelli aventi carattere permanente — la Commissione di studio per l'esame del bilancio tecnico della Cassa pensioni ai dipendenti degli Enti locali prevista dall'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379 ed il Comitato tecnico, per seguire, indirizzare e controllare l'attività svolta dal « Centro di coordinamento » in ordine alla progettazione di un insediamento edilizio da erigersi nel comprensorio sito in Roma, località « Tre Fontane ».

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

L'ESTENSORE

F.to: Buscema

ALLEGATO *M.*

DETERMINAZIONI SEZIONI ENTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 748.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 23 maggio 1967;

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, recante la costituzione, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, sottoposto al controllo della Corte, a norma dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 1958, con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961;

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente anzidetto in data 29 luglio 1966, con cui veniva conferita al Presidente in carica la nomina a Direttore generale dell'Ente medesimo, subordinatamente all'accettazione, da parte del Ministro delle partecipazioni statali, delle di lui dimissioni da Presidente dell'Ente;

ritenuto che, intervenuta la scadenza del triennio (1964-1966), per il quale il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione erano stati rinnovati o confermati, il Ministro per le partecipazioni statali, mentre ha disposto, per il successivo triennio 1967-1969, la nomina di nuovi quattro membri del Consiglio di amministrazione, non ha - viceversa - tuttora provveduto alla nomina del nuovo Presidente dell'Ente;

viste le relazioni con le quali la Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Ente Terme per gli esercizi dal 1963 al 1965, nelle quali è stata posta in luce la anomala situazione derivante dall'affidamento al Presidente dell'Ente del temporaneo esercizio delle funzioni di direttore generale, sottolineando i pericoli e gli inconvenienti che da tale situazione possono derivare;

considerato che siffatta anomala situazione è ora aggravata, in quanto il Presidente, tuttora incaricato delle funzioni di direttore generale, esercita, ma in regime di *prorogatio*, anche quelle presidenziali, in un Consiglio di amministrazione del quale solo quattro membri sono stati nominati;

ritenuto che, pur rimanendo, in virtù della cennata *prorogatio*, validi gli atti prodotti dai detti Organi, il protrarsi della prospettata situazione non giova all'ordinato funzionamento dell'Ente, donde l'urgente ed indilazionabile necessità dell'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverla;

udito il relatore;

P. Q. M.

a norma dell'articolo 8 della legge del 2 marzo 1958, n. 259, richiede all'onorevole Ministro per le partecipazioni statali, l'adozione dei provvedimenti necessari per la normalizzazione degli Organi amministrativi dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

Dispone che copia della presente determinazione sia comunicata all'onorevole Ministro per il tesoro e all'onorevole Ministro per le partecipazioni statali, nonché all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL RELATORE
F.to Bennati

IL PRESIDENTE
F.to Carbone

Determinazione n. 807.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 19 dicembre 1967;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214,

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, che, ai fini della determinazione del trattamento economico, prevede la parificazione del personale degli Enti pubblici, a cui non sia applicabile la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, al personale statale « in relazione all'importanza dell'Ente ed alle funzioni esercitate »;

visto l'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, che dispone l'emanazione dei regolamenti organici del personale degli Enti di sviluppo, « informati, fatta eccezione per i Direttori generali e i Direttori amministrativi, ai principi dell'impiego statale »;

vista la legge 29 maggio 1967, n. 337, a tenore della quale i Consigli di amministrazione degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale devono « deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento economico del personale... alle disposizioni dell'articolo 14 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 », all'uopo tenendo conto delle rilevazioni compiute da una Commissione speciale, per la determinazione del valore economico degli elementi del rapporto di impiego, dalla legge stessa individuati;

ritenuto che i regolamenti organici, previsti dal menzionato art. 8 della legge n. 901 del 1965, risultano per la maggior parte formati dagli Enti di sviluppo e comunicati per l'approvazione all'Autorità governativa di vigilanza;

che i testi regolamentari parificano la qualifica che segue quella di Direttore amministrativo alla qualifica di Ispettore generale del personale statale, fatta eccezione per il regolamento dell'Ente per la trasformazione agraria e fondiaria in Sardegna, nel quale l'equiparazione non è disposta;

che, in particolare, il regolamento dell'Ente Delta Padano articola la carriera direttiva — senza considerare il Direttore generale e il Direttore amministrativo — in tre posizioni, prevedendone la parificazione, rispettivamente, alle qualifiche di Ispettore generale, Direttore di divisione e Direttore di sezione dell'ordinamento statale;

ritenuto che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale contro le malattie, hanno regolato i rapporti con il personale, modificando la precedente disciplina, con le deliberazioni, adottate nel 1962, degli Organi consiliari, delle quali la Corte, con determinazione n. 179 del 15 febbraio 1963, ebbe a dichiarare la non conformità a legge, relativamente « al nuovo ordinamento delle carriere, al trattamento economico ed al trattamento di quiescenza e di liquidazione », in ragione della mancata osservanza dei limiti fissati dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 722 del 1945;

che, in sostituzione delle predette, altre deliberazioni, di contenuto non dissimile, vennero poi adottate, nel 1963 e 1966 e, al pari delle prime, furono dichiarate non conformi a legge, con determinazione della Corte n. 661 del 15 novembre 1966, ancora perché il trattamento economico risultava superiore alle misure consentite dalla norma del 1945;

che altri enti di previdenza ed assistenza hanno deliberato provvedimenti del medesimo tenore di quelli di cui la Corte ha dichiarato la non conformità a legge;

ritenuto che la Commissione costituita ai sensi della legge n. 337 del 1967 ha assunto, in base alle rilevazioni effettuate, i seguenti dati:

a) le tabelle dei trattamenti economici del personale statale e degli Istituti previdenziali, calcolati secondo le indicazioni della legge e, per il primo, con riferimento ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) il valore economico delle maggiori prestazioni dei dipendenti previdenziali;

considerato che, in data 21, 24 e 28 luglio del corrente anno, i Consigli di amministrazione dei tre Istituti sopra indicati, hanno rispettivamente adottato, ai sensi della legge n. 337 del 1967, deliberazioni, poi approvate dall'Autorità di vigilanza;

che tali deliberazioni dispongono la riduzione del trattamento economico di due qualifiche della carriera direttiva, solo in questi casi essendosi ravvisato un superamento del limite di legge, rispetto alle qualifiche statali equiparate;

che deliberazioni del medesimo contenuto sono state formate da altri enti, in condizioni analoghe, tra i quali l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

considerato che le richiamate disposizioni legislative del 1945, del 1965 e del 1967, concernono tutte il trattamento economico del personale di enti pubblici, al quale non è applicabile la disciplina dei contratti collettivi di lavoro;

che le ultime due norme — e, segnatamente, quella del 1967 — sebbene dettate per gruppi particolari di enti pubblici, sembrano ispirarsi a criteri di carattere generale, dei quali non può escludersi l'applicazione da parte di altri enti; di guisa che l'intera materia tende ad ordinarsi secondo nuovi schemi, di cui è necessario accertare il contenuto;

considerato che la legge n. 901 del 1965, assumendo a criterio informatore dei rapporti con il personale degli enti i principi dell'impiego statale, men che escludere l'applicazione della norma del 1945, si conforma al suo contenuto essenziale;

che per espresso disposto della legge del 1967 la sua applicazione deve informarsi alla disciplina del 1945: prima, cioè, mediante la parificazione dei dipendenti degli enti ai dipendenti statali e, poi, mediante la determinazione del trattamento economico dei primi, nei limiti previsti;

che l'equiparazione del personale degli enti al personale statale viene così a costituire momento preliminare ed essenziale per l'applicazione del trattamento economico nei limiti di legge;

che, a tenore dell'articolo 14 del Decreto Legislativo del 1945, essa si atteggia come atto necessario, dovendo essere disposta, ove faccia difetto l'iniziativa dell'Ente, con provvedimento dell'Autorità di vigilanza;

che ad essa deve procedersi in via discrezionale bensì, ma con l'osservanza e l'applicazione dei criteri fissati dalla legge, cioè tenendo conto, in termini comparativi rispetto allo Stato, dell'importanza dell'Ente e delle funzioni esercitate dai dipendenti;

considerato, per quanto attiene al primo criterio, che una valutazione aderente al principio di ordine generale dell'organizzazione amministrativa, come non può riconoscere una posizione di supremazia dell'ente pubblico nei confronti dello Stato, così non può ammettere, neppure sotto il limitato aspetto degli organici del personale ed ai fini dell'equiparazione, la maggiore importanza del primo rispetto al secondo;

che perciò non è conforme a legge il provvedimento di equiparazione, nel quale le posizioni di vertice dell'ordinamento gerarchico dell'ente sopravanzino quelle dell'ordinamento gerarchico statale, così come rappresentato, nel suo normale assetto, nelle amministrazioni ministeriali, che debbono quindi costituire necessario e non derogabile termine di raffronto;

considerato che i funzionari di massimo livello (Direttore generale, vice Direttore, Direttore amministrativo) sono pur sempre inseriti, in ragione dell'ufficio ricoperto, nell'ordinamento gerarchico dell'ente, anche se lo *status* particolare del rapporto di servizio rende inoperante, nei loro confronti, l'equiparazione economica ai dipendenti statali;

che, dunque, i funzionari di qualifica inferiore, anche se figurano al primo posto nelle tabelle di equiparazione, in realtà si collocano in posizioni gerarchiche intermedie; onde la loro parificazione alle massime qualifiche statali non può non sortire l'effetto di attribuire ai funzionari superiori dell'ente una posizione rispetto a tali qualifiche preminente;

considerato che il descritto assetto risulta, per l'appunto, predisposto dagli schemi regolamentari degli enti di sviluppo, con la parificazione alla seconda posizione della gerarchia statale della qualifica di terzo livello dell'ordinamento gerarchico degli enti, susseguente quelle di Direttore generale e Direttore amministrativo;

che, similmente, le deliberazioni adottate nel 1967 dagli Organi consiliari degli istituti previdenziali, implicitamente riproducendo l'assetto stabilito con le precedenti deliberazioni, di cui in premessa, parificano le qualifiche di terzo livello alla massima statale;

che, di conseguenza, si fan manifeste le ragioni della non conformità a legge sopra delineate, in quanto, appunto, gli atti che regolano il rapporto di impiego dispongono un ordinamento delle carriere direttive, non aderente al criterio comparativo, sancito dalla legge, dell'importanza dell'ente rispetto allo Stato;

considerato, poi, per quanto concerne il secondo criterio, che l'equiparazione deve compiersi, pur sempre in via discrezionale, ma tenendo conto delle funzioni esercitate, a tenore delle norme che le disciplinano, dai dipendenti dell'Ente, rispetto a quelle del personale statale;

che, pertanto, l'equiparazione non può attuarsi, come invece dispongono gli assetti regolamentari degli enti di sviluppo e degli Istituti previdenziali, procedendosi in ordine consecutivo di successione dalle posizioni di vertice: poiché, in tal modo, si riproduce, a tutti i livelli, la situazione precedentemente censurata, in quanto le posizioni di carriera del personale degli enti, distribuite in una serie che non comprende le massime qualifiche, automaticamente si comparano a posizioni della carriera statale, inerenti a funzioni non già corrispondenti, ma superiori; così, a cagion d'esempio, nel caso degli istituti previdenziali, la posizione di quarto livello gerarchico figura al secondo posto della tabella di equiparazione e sol per ciò viene parificata alla qualifica di secondo livello della gerarchia statale; inoltre, quando l'ordinamento dell'ente prevede un numero minore di qualifiche rispetto all'ordinamento statale, la discrepanza tra le posizioni attribuite ai dipendenti e quelle legittimamente riferibili, con riguardo alle funzioni ascritte, risulta ancor più accentuata, come è reso palese dallo schema prodotto dall'Ente Delta Padano, nel quale la qualifica iniziale della carriera direttiva si equipara alla quarta, nell'ordine ascendente, della corrispondente carriera statale (Direttore di sezione);

che si profila, in tal guisa, un ulteriore motivo di non conformità a legge dei provvedimenti in esame, in quanto l'equiparazione delle qualifiche delle carriere direttive risulta attuata senza riguardo al criterio imposto dalle leggi, della sostanziale similarità delle funzioni;

considerato, infine, che alla stregua dei precedenti rilievi, la determinazione dei trattamenti economici dovrà effettuarsi solo dopo la rielaborazione, nei modi di legge, dei rapporti di equiparazione;

che per il calcolo delle misure retributive vengono in considerazione la legge del 1967 e, nei termini da questa prospettati, l'articolo 14 del precedente Decreto Legislativo del 1945;

che la norma del 1945 va interpretata non soltanto, come è ovvio, nel suo tenore testuale, ma tenendo conto della sua collocazione, in un provvedimento concernente la concessione al personale statale di miglioramenti economici e l'estensione degli stessi ai dipendenti di enti pubblici: il che rende evidente come essa prescrive, in ipotesi normale, il regime di parità dei trattamenti, prevedendo, solo in via derogatoria, al fine di delimitarne l'entità e senza stabilirne la misura e le condizioni di applicazione, una maggior retribuzione, fino al 20 per cento, a favore del personale degli enti;

che l'attribuzione dei maggiori emolumenti, quindi, come che, appunto, da disporsi con provvedimenti amministrativi di carattere discrezionale, deve, in aderenza ai requisiti propri del tipo di tali atti, essere assistita da idonea e motivata giustificazione del trattamento più vantaggioso;

che la legge del 1967, introducendo alcuni elementi innovativi nella accennata disciplina del 1945, modifica i criteri di calcolo per la comparazione dei trattamenti, in quanto consente la detrazione, dall'importo raffrontabile alle retribuzioni statali, del valore economico corrispondente alla maggior durata dell'orario lavorativo del personale degli enti ed alle

diverse modalità delle prestazioni: così che la maggiorazione fino al 20 per cento — ancora applicabile ai sensi della norma del 1945, ove sussistano idonee causali, ovviamente diverse da quelle previste dalla legge del 1967 — si determina su una base retributiva convenzionale, inferiore alla sua effettiva entità;

che, conclusivamente, nella valutazione delle componenti del trattamento retributivo dei dipendenti degli enti pubblici, cui non si applica la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, debbesi tener conto, all'uopo utilizzando i criteri forniti dalla Commissione speciale, di tutti gli elementi di rilievo economico del rapporto di impiego, influenti in senso così positivo, come negativo sulla misura dell'eventuale quota di maggiorazione;

udito il relatore;

P. Q. M.

dichiara non conformi a legge, nei termini esposti in parte motiva, i provvedimenti di equiparazione degli enti di sviluppo e degli Istituti previdenziali, menzionati nelle premesse;

rappresenta l'esigenza che i rapporti economici con il personale di detti enti, istituti e similari, per quanto attiene così al trattamento di attività come a quelli di quiescenza e di liquidazione, abbiano assetto globale mediante organica e compiuta regolamentazione, nei modi di legge, secondo le linee direttrici desumibili dalle considerazioni innanzi cennate;

ordina che copia della presente determinazione sia inviata all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, all'onorevole Ministro per il Tesoro, all'onorevole Ministro per l'Agricoltura e le foreste, all'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nonché agli enti di sviluppo, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, all'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie ed agli altri enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, perché adottino i provvedimenti di competenza per i necessari adempimenti.

IL RELATORE

F.to: Coltelli

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Determinazione n. 827.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 6 febbraio 1968;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

visto il telegramma n. 19350 del 18 novembre 1967, con cui il Ministero dell'agricoltura ha invitato l'Ente Delta padano a rielaborare il bilancio preventivo 1967 — già dall'Ente deliberato il 13 ottobre 1966 ed inviato al Ministero stesso per l'approvazione;

visto il telegramma n. 19361 del 20 novembre 1967, con cui il Ministero ha assegnato all'Ente Delta padano « lire 2.400 milioni su dotazione legge 901/1965 in relazione ad interventi autorizzati... con tele 4 gennaio, 23 gennaio, 11 marzo, 13 ottobre et con progetto approvato 27 ottobre 1967 », interventi quasi completamente eseguiti durante l'esercizio 1967 per opere di bonifica nei territori vallivi;

visto il telegramma n. 19360 del 18 novembre 1967, con cui il Ministero ha invitato l'Ente Delta padano a rielaborare il bilancio di previsione per l'esercizio 1968, solo in tale occasione precisando la definitiva assegnazione per detto esercizio;

vista la lettera n. 15264 del 18 gennaio 1968, avente ad oggetto « utilizzazione fondi legge 14 luglio 1965, n. 901 », con cui il Ministero dell'agricoltura fa presente:

— che, « essendo rimasto scoperto di finanziamenti il quadrimestre (dell'esercizio degli enti di riforma 1963-64) decorrente dal 1° marzo al 30 giugno 1964, per una cifra pari a lire 12 miliardi, le assegnazioni disposte dal Ministero non potevano non coprire del necessario finanziamento detto quadrimestre, tanto più che le assegnazioni si riferivano per la quasi totalità a spese fisse ed obbligatorie »;

— che, « conseguentemente, di necessità, ai sensi del disposto di cui all'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è stata assegnata agli enti, dal 1965 ad oggi, una quota corrispondente alle effettive occorrenze, nel limite della predetta somma di lire 12 miliardi, ad integrazione delle dotazioni finanziarie di competenza »;

— che « tale quota, però, ha consentito la formazione dei bilanci ed eventualmente l'assunzione degli impegni di spesa, ma non la erogazione »;

— che « il trasferimento di 2.975 unità di personale degli enti di riforma al Ministero » e « l'esodo volontario di altro personale », mediante cui il Ministero riteneva possibile realizzare « una economia globale annua fino a 6-7 miliardi ed anche più, ben sufficienti per riequilibrare i bilanci di previsione degli enti », laddove tale previsione non si è avverata, attesi i risultati modesti dati dai concorsi banditi per il trasferimento e quelli irrilevanti ottenuti mediante l'esodo volontario;

— che, « in sintesi, occorre tener presente che il quadro prospettico delle spese si è alterato nel senso che da un lato sono sopravvenute esigenze di funzionamento dei nuovi enti ed esigenze straordinarie di intervento e dall'altro non si sono verificate quelle economie che erano previste dalla legge in dipendenza del suddetto trasferimento o esodo del personale », sicché « nel complesso si tratta di una decurtazione delle previsioni di oltre 30 miliardi »;

udito il relatore;

ritenuto che non risulta, a data odierna, emessa, da parte del Ministro per l'agricoltura, di concerto col Ministro per il tesoro, per i bilanci preventivi degli esercizi 1966, 1967 e 1968 e per i conti consuntivi dell'esercizio 1966 degli enti di sviluppo, l'approvazione prevista dall'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 1966;

che il Ministero dell'agricoltura non ha precisato tempestivamente le assegnazioni annuali in favore degli enti di sviluppo sullo stanziamento globale normativamente previsto (articolo 6 legge 901 del 1965), sicché i bilanci preventivi deliberati non hanno fondamento giuridico, per quanto attiene ai fondi previsti dalla legge n. 901 del 1965, data l'incertezza circa la misura dei fondi attribuiti;

che, ciò in disparte, le assegnazioni per ciascun esercizio degli enti, dal Ministero disposte a carico di stanziamenti della legge 901 del 1965 interessanti l'esercizio statale successivo a quello di competenza (ad esempio, decreto ministeriale 21 gennaio 1967, che ripartisce fra gli enti milioni 11.050 « sullo stanziamento dell'esercizio 1968 » dello Stato), hanno determinato negli enti l'erroneo convincimento che le somme ad essi comunque assegnate nel corso dell'esercizio potessero, nel preventivo di questo, essere accertate in entrata; ciò che, in realtà, hanno fatto, dando origine ad una situazione non conforme a legge, perché le somme dal Ministero assegnate a carico dello stanziamento di un determinato esercizio non corrispondono a quelle degli enti, a tale titolo, nello stesso accertate in entrata, e perché i risultati finali dei singoli preventivi degli enti sono rimasti, per le ragioni esposte, illegittimamente modificati;

che l'assegnazione di milioni 2.400 per opere quasi interamente eseguite nel 1967 — disposta con decreto 20 novembre 1967, finora non pervenuto alla Corte per la registrazione e dall'Ente già accertata in entrata nel preventivo rielaborato per l'esercizio 1967 — non può non gravare sullo stanziamento previsto nell'articolo 6 della legge 901 del 1965 per l'esercizio 1968, essendo quello per l'esercizio 1967 totalmente esaurito, come risulta dall'allegato prospetto;

considerato che, secondo il principio dalla Corte più volte enunciato, il bilancio di previsione, per spiegare la funzione che gli è peculiare di guida e di limite alla gestione finanziaria, deve essere approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce;

che la mancata, tempestiva approvazione determina, da un lato, una gestione di fatto, impostata, oltre tutto, su previsioni di entrata per assegnazioni statali che si rivelano poi fallaci e su assunzioni di impegni di spesa che, conseguentemente, si dimostrano poi eccedenti rispetto alle disponibilità; mentre, dall'altro, comporta gravi difficoltà nell'esercizio del controllo sulla gestione finanziaria — e, sotto certi aspetti, anche nella funzione di vigilanza ministeriale — proprio per la mancanza di un bilancio preventivo approvato;

che le assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura, su stanziamenti della legge 901 del 1965, a carico di un esercizio statale successivo a quello nel cui corso sono emessi i relativi decreti — e che gli enti nel bilancio preventivo di questo accertano — notevolmente riducono le disponibilità del bilancio statale per gli esercizi futuri e determinano, da parte degli enti, per l'erroneo convincimento prima segnalato, la violazione del principio dell'annualità del bilancio, in virtù del quale gli enti a finanza derivata possono legittimamente accertare nei preventivi di ciascun esercizio quelle somme — e non altre — contenute nello stanziamento del bilancio statale per l'esercizio a quello degli enti corrispondente;

che l'assegnazione di fondi a carico di esercizi futuri — unitamente alla « decurtazione delle previsioni di oltre 30 miliardi », la quale più rettamente va qualificata come assunzione di impegni di spesa in eccedenza alle disponibilità — ha già inciso sullo stanziamento apprestato dalla legge n. 901 del 1965, per l'esercizio 1968 del bilancio statale, nella misura di milioni 14.095 (decreto ministeriale 21 gennaio 1967, per lire 11.050 milioni; decreto ministeriale 29 settembre 1967, per lire 645 milioni; decreto ministeriale 16 novembre 1967 — non ancora pervenuto alla Corte per la registrazione — per lire 2.400 milioni), dagli enti accertati in entrata per l'esercizio 1967, e comporterà il pressoché totale esaurimento dello stanziamento per l'esercizio 1969 — ultimo da detta legge finanziato per miliardi 36 — sicché per tale esercizio, salvo ulteriori interventi legislativi, sarà possibile solo in minima parte procedere ad assegnazioni in favore degli enti di sviluppo;

che, per effetto del sistema adottato — di per sé non conforme a legge — e delle « esigenze straordinarie di intervento » è la finanza degli enti a condizionare, in definitiva, il bilancio dello Stato, chiamato a sanare a posteriori situazioni di dissesto, laddove gli enti che traggono i loro mezzi finanziari quasi esclusivamente dall'Erario non possono e non devono, ovviamente, come la Corte ha più volte affermato, assumere impegni di spesa eccedenti i fondi loro assegnati;

che, al fine di assicurare l'osservanza di tale principio, spetta al Ministero vigilante: ripartire l'assegnazione annuale con la tempestività necessaria a consentire agli enti di deliberare il proprio bilancio su previsioni certe; approvare il bilancio così deliberato entro l'anno precedente l'esercizio cui si riferisce; ripartire fra gli enti di sviluppo, per ciascun loro esercizio, soltanto i fondi stanziati per il corrispondente esercizio del bilancio statale; evitare che gli enti assumano iniziative che possano determinare impegni di spesa eccedenti i fondi disponibili nell'esercizio;

che a ciò non risulta abbia, sinora, provveduto, nei confronti degli enti di sviluppo, il Ministero dell'agricoltura, mentre carente ne è stata l'azione di vigilanza;

che nulla rilevano — ai fini del giudizio sulla conformità a legge del descritto procedimento di assegnazione — le ragioni di fatto e di opportunità dal Ministero dell'agricoltura adottate nella lettera citata in premessa;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge la procedura di assegnazione agli enti di sviluppo dei fondi previsti dall'articolo 6 della legge 901 del 1965;

richiede l'onorevole Ministro per l'agricoltura di emettere, di concerto con l'onorevole Ministro per il tesoro, la propria pronuncia sui bilanci preventivi per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 nonché sui conti consuntivi per l'esercizio 1966 degli enti di sviluppo, a norma dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 1966, e, per l'avvenire, di provvedervi, per quanto concerne i preventivi, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono;

di procedere — secondo quanto esposto in parte motiva — alla ripartizione dei fondi, di cui all'art. 6 della legge 901 del 1965, tempestivamente ai fini indicati, precisando agli enti, in sede di assegnazione, l'esercizio statale da cui provengono, sì da evitare che gli enti stessi possano deliberare i propri bilanci di previsione violando il principio dell'annualità;

di vigilare affinché, per l'avvenire, gli enti non assumano impegni di spesa eccedenti i fondi che loro possono essere somministrati, per ciascun esercizio, a carico del bilancio statale;

di adottare e promuovere i provvedimenti idonei a sanare la situazione sopra illustrata.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata, a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958, all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Ordina che altra copia venga inviata all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri nonché agli Enti di sviluppo.

IL RELATORE

F.to: Mesiti

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Determinazione n. 852.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 7 maggio 1968;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 e 31 marzo 1961, con i quali, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958, sono stati sottoposti al controllo della Corte gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, ora Enti di sviluppo, nonché gli enti, di cui all'articolo 6 della cennata legge n. 901 del 1965, ai quali sono stati affidati compiti di sviluppo;

viste le comunicazioni dei magistrati che esercitano, ai sensi del citato articolo 12, funzioni di controllo presso gli enti predetti, dalle quali è risultato che: *a)* questi hanno dato concreta applicazione alla norma contenuta nell'articolo 8 della legge n. 901 del 1965, a mente della quale « i regolamenti potranno prevedere comandi di personale presso altri enti », prima ancora della emanazione dei regolamenti stessi; sicché, da un lato, han fatto luogo al « comando » di personale degli enti di sviluppo ed assimilati presso altri enti istituzionali o territoriali e, talvolta, addirittura, presso enti privati, quali, a cagion d'esempio, la Federconsorzi e l'Associazione provinciale allevatori di Potenza; e, d'altro lato, hanno consentito che presso i propri uffici prestassero servizio dipendenti comandati da altri enti, diversi da quelli di sviluppo; *b)* che la maggior parte degli enti in discorso — pur continuando a sopportarne gli oneri diretti ed indiretti — hanno disposto il « distacco » di propri dipendenti presso il Ministero vigilante, altre amministrazioni statali, enti ed organismi pubblici e privati, quali, a cagion d'esempio, il Ministero del tesoro, quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Commissario agli usi civici di Catanzaro, taluni Comitati regionali per la programmazione economica, l'Istituto nazionale di economia agraria, l'Istituto di ricerche di mercato in agricoltura, la Federazione nazionale delle cooperative della riforma, il Centro studi per le attività comuni degli enti di riforma, che, val notare, era stato oggetto della determinazione n. 372, adottata nell'adunanza del 21 luglio 1964;

udito il relatore;

considerato che, per principio generale di diritto, le amministrazioni e gli enti pubblici debbono provvedere all'assunzione del personale strettamente necessario al funzionamento dei propri uffici, e, quando esistano, nei limiti degli organici, che ne determinano il fabbisogno;

che è, del pari, principio generale di diritto, nonché di buona amministrazione, che i dipendenti di enti pubblici prestino servizio presso l'ente di appartenenza, salvo che espresse disposizioni dell'ordinamento giuridico di tale ente ne consentano, in via derogatoria, l'assegnazione, temporanea ed eccezionale, ad altra amministrazione od ente;

che siffatti principi risultano codificati nello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cui debbono informarsi gli emanandi regolamenti del personale degli enti di sviluppo, per l'espresso disposto dell'articolo 8 della citata legge n. 901 del 1965;

che, di conseguenza, non conforme a legge deve ritenersi la posizione di « distacco » dei dipendenti degli enti di sviluppo e di quelli con compiti di sviluppo in servizio di fatto presso amministrazioni statali, od altri enti ed organismi, pubblici e privati;

che tale illegittima posizione è, altresì, in contrasto con le regole di buona amministrazione, perché sulla gestione degli enti — nella maggior parte dei casi caratterizzata da una situazione di squilibrio economico e finanziario — si ripercuotono negativamente gli oneri che per detto personale gli enti continuano a sostenere, tuttoché non fruiscano della relativa prestazione di lavoro;

considerato, ancora — ammessa la precettività della norma, in base alla quale « i regolamenti potranno prevedere comandi di personale » — che gli enti di sviluppo non possano disporre il comando di proprio personale presso altri enti, se non in casi eccezionali; ed in tali casi possano farvi luogo, uniformandosi ai principî desumibili delle norme contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato, soltanto, cioè, quando sussista un concreto interesse di ambedue le amministrazioni interessate, il relativo provvedimento, adottato dal Consiglio di amministrazione, sentito l'interessato, lo disponga per tempo determinato e si preveda che l'onere per il trattamento economico, diretto ed indiretto, sia a carico dell'ente presso il quale il comando viene disposto;

che, di conseguenza, non conforme a legge è da ritenersi la posizione dei dipendenti « comandati » presso organismi od enti privati, nonché presso amministrazioni od enti pubblici, qualora non ricorrano gli indicati requisiti, legittimanti il comando;

che, conclusivamente, compete:

a) agli enti interessati riesaminare la situazione del proprio personale, al fine di regolarizzarla alla stregua dei suindicati criteri, disponendo l'immediata cessazione di tutti i « distacchi », nonché di quei « comandi », che risultino non conformi a legge;

b) agli organi ministeriali competenti vigilare che siffatti provvedimenti siano al più presto adottati;

che quanto precede ancora una volta conferma l'esigenza, non più procrastinabile, dell'emanazione dei regolamenti del personale, deliberati dalla maggior parte degli enti di sviluppo, ma sui quali non è ancora intervenuta la pronuncia degli organi di vigilanza e del Ministero del tesoro;

P. Q. M.

segnala, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la situazione, di cui in parte motiva, agli onorevoli Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, nonché all'onorevole Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana, richiedendoli di notizie sulle risultanze dei rispettivi interventi.

Ordina che copia della presente sia comunicata all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, ai predetti onorevoli Ministri ed Assessore, oltre che agli enti interessati.

IL RELATORE

F.to: Gallina

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

ALLEGATO N.

ORDINANZA DELLE SEZIONI RIUNITE DEL 24 LUGLIO 1968

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente: dott. Ferdinando CARBONE

Presidenti di Sezione: dott. Eduardo GRECO
prof. dott. Giuseppe CATALDI
dott. Eugenio CAMPBELL

Consiglieri: dott. Guido OLIVA
dott. Gaetano TEMPESTA
prof. dott. Antonio BENNATI
prof. dott. Antonino DE STEFANO
dott. Cesare PASCARELLA
dott. Aurelio BONOMI, *relatore*

Primo referendario: prof. dott. Salvatore BUSCEMA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati per l'esercizio finanziario 1967.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 24 luglio 1968 il relatore, Consigliere dott. Aurelio Bonomi ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo, il quale ha concluso chiedendo che, sospeso il giudizio in corso per la parte del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1967, attinente ai risultati della gestione dei capitoli: n. 5131 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; n. 5486 (parte) del Ministero dei lavori pubblici; n. 532 (parte): - entrata -, nn. 515 (parte), 149 (parte), 243 (parte) - spesa - dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale affinché siano risolte le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, con riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, con riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Considerano le Sezioni come non manifestamente infondato sia il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230 - che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 - concernente provvidenze in favore dell'artigianato, per contrasto con il precetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale con la legge di approvazione del bilancio non possono essere stabilite nuove spese, tali dovendosi considerare quelle che non formino oggetto di leggi autorizzative distinte dalla legge di bilancio.

L'indicato articolo 98, nell'autorizzare la concessione di sussidi e premi per promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggior

conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, richiama, per le modalità di erogazione, l'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358, la quale all'articolo 1 autorizza bensì una spesa per dette finalità, in aggiunta alle spese previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 484, ma limitatamente all'esercizio finanziario 1953-54. Decorso tale esercizio, detta autorizzazione ha cessato di esplicare ogni effetto, epperò quella successiva, contenuta nella legge di approvazione del bilancio, si riferisce a spesa (capitolo 5131 Ministero industria, commercio e artigianato) che non può atteggiarsi che come una « nuova spesa ».

Del pari non manifestatamente infondato è il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'articolo 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25. Al proposito rilevano, preliminarmente, le Sezioni che, intervenuta la sentenza 10 gennaio 1966, n. 1 — con la quale la Corte costituzionale ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione — veniva a rimanere, come è tuttavia, preclusa all'Amministrazione la possibilità di assumere impegni sui relativi capitoli di spesa.

Il rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio 1966 recava, per il capitolo 5611 della spesa del Ministero dei lavori pubblici, una economia di lire 24 miliardi che, giusta l'allegato 1 al rendiconto stesso, doveva essere destinata a fronteggiare l'onere conseguente al provvedimento legislativo recante « integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'ANAS di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza ». Tale provvedimento, non perfezionato entro il 31 dicembre 1966, è divenuto, poi, la legge 4 febbraio 1967, n. 25, la quale, a copertura della spesa complessiva di lire 43 miliardi, dispone per il 1966 la riduzione di lire 24 miliardi del « fondo », di cui al cennato capitolo 5611 e, per il 1967, la riduzione di lire 19 miliardi del fondo, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. « concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ». Con successivo decreto 22 marzo 1967, n. 118299, del Ministero del tesoro, sono state disposte le occorrenti variazioni di bilancio, eseguite mediante la istituzione del capitolo 5486 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con lo stanziamento di lire 43.000.000.000, nonché dei capitoli 532, nello stato di previsione dell'entrata e 515, nello stato di previsione della spesa, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con i rispettivi stanziamenti di lire 43.000.000.000 e di lire 42.355.000.000. La quota oneri generali dell'1,5 per cento, dell'importo di lire 645.000.000, è stata assegnata, con detto decreto del Ministero del tesoro, al capitolo 243 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda e, successivamente attribuita, con decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1967, n. 131226, al capitolo 149 dello stesso stato di previsione della spesa, in applicazione dell'articolo 61, secondo comma, della legge 29 aprile 1967, n. 230.

Il sistema di copertura, così previsto dall'articolo 4, primo comma, dell'indicata legge n. 25 del 1967, dà luogo a dubbi, che non appaiono manifestatamente infondati, sulla sua conformità al precetto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

Ed, invero, dovendosi provvedere alla copertura di una spesa che, in definitiva, veniva a gravare per intero sull'esercizio 1967, l'indicazione del sistema di copertura, giusta la precisa enunciazione contenuta nella sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, doveva essere « puntuale ». In quelle voci, la somma di lire 24 miliardi, non impegnata nel 1966, in quanto afferente ad uno stanziamento (capitolo 5611) già disposto in virtù di legge dichiarata, poi, incostituzionale, proprio sotto il profilo della mancanza di copertura, non poteva costituire una economia di bilancio, dappoiché il corrispondente stanziamento era in sostanza addirittura scomparso dal preventivo, per effetto di detta sentenza della Corte costituzionale, giusta i principi da questa affermati (sentenza n. 31 del 1961); tant'è che nel precedente giudizio sul rendiconto generale per l'esercizio 1966 sono state dichiarate non regolari, proprio sotto tale profilo, le risultanze della gestione del capitolo dianzi indicato.

L'utilizzazione, per far fronte ad una nuova spesa, di uno stanziamento di bilancio, iscritto in relazione ad una legge dichiarata incostituzionale per mancata indicazione dei mezzi di copertura, si risolve, infatti, in una palese elusione della pronuncia di incostituzionalità ex articolo 81, quarto comma.

Che se appena di ciò si dubitasse, ogni legge autorizzativa di spesa, senza indicazione dei mezzi di copertura, eppertanto dichiarata incostituzionale, potrebbe esser fatta rivivere in una

nuova legge che, quanto alla copertura, si limitasse a far riferimento alle pretese « economie » che si sarebbero determinate per effetto, appunto, della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che ne avessero autorizzato l'iscrizione.

Le questioni di legittimità costituzionale così enunciate debbono ritenersi rilevanti ai fini del presente giudizio di parificazione, in quanto in esso sono da porre a confronto, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, i risultati del rendiconto con le leggi del bilancio, e, quindi, nel caso, le spese erogate, con i corrispondenti capitoli e con le norme di legge a cui gli stessi si riferiscono, norme, in relazione alle quali, ripetesì, dette questioni non appaiono manifestamente infondate e vanno, pertanto, in conformità della richiesta del Pubblico Ministero, deferite alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio, per la parte relativa ai capitoli che risultano da dette questioni di legittimità costituzionale come sopra investiti.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite:
sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;
visto l'articolo 134 della Costituzione;
visto l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87

ORDINA

che, sospeso il presente giudizio per la parte attinente ai risultati della gestione dei capitoli n. 5131 (Ministero dell'industria, commercio e artigianato), n. 5486 - parte - (Ministero dei lavori pubblici), n. 532 (parte) - entrata - (Azienda nazionale autonoma delle strade), n. 515 (parte) - spesa - (Azienda nazionale autonoma delle strade), n. 149 (parte) - spesa - (Azienda nazionale autonoma delle strade), n. 243 (parte) - spesa - (Azienda nazionale autonoma delle strade), del rendiconto generale dello Stato e del conto allegato dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1967, gli atti relativi vengano trasmessi alla Corte costituzionale, affinché siano risolte le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, con riferimento rispettivamente al terzo e al quarto comma dell'articolo 81;

che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché al Ministro del tesoro; e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere al Parlamento.

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

Della presente ordinanza è stata data lettura nella stessa pubblica udienza di oggi 24 luglio 1968.

IL SEGRETARIO

F.to: Romano